dossier

Settembre 2018

XVIII LEGISLATURA

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno come modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi

---

Atto del Governo n. 42

Senato della Repubblica

Camera dei deputati

La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.
L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

Senato della Repubblica

SERVIZIO DEL BILANCIO
Tel. 06 6706 5790 – ✉ SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 39

Camera dei deputati

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 40

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA 1
Capo I Disposizioni In materia di deducibilità degli interessi passivi 3
Articolo 1 *(Modifiche all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi)* 3
Capo II Disposizioni in materia di imposizione in uscita 9
Articolo 2 *(Modifiche all'articolo 166 del Testo unico delle imposte sui redditi)* e articolo 3 *(Modifiche all'articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi)* 9
Capo III Disposizioni in materia di società controllate non residenti 13
Sezione I Disposizioni in materia di società controllate estere 13
Articolo 4 *(Modifiche all'articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi)* 13
Sezione II Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze 18
Articolo 5 *(Modifiche alle diposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti)* 18
Capo IV Disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi 22
Articolo 6 *(Definizioni)*, articolo 7 (*Giurisdizione*), articolo 8 (*Disallineamenti da ibridi*), articolo 9 (*Disallineamenti da ibridi inversi*), articolo 10 (*Disallineamenti da residenza fiscale*), articolo 11 (*Disposizioni in materia di controlli*) 22
Capo V Definizioni e disposizioni di coordinamento 27
Articolo 12 *(Definizione di intermediari finanziari)* 27
Capo VI Disposizioni transitorie e finali 30
Articolo 13 *(Disposizioni transitorie)* e articolo 14 *(Abrogazioni)* 30
Articolo 15 *(Disposizioni finanziarie)* 31

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo	
Atto del Governo n.	42	
Titolo breve:	Schema decreto legislativo su attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno	
Riferimento normativo:	Articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163	
Relazione tecnica (RT):	Presente	
	Senato	**Camera**
Commissione competente:	5ª Bilancio e 6ª Finanze e tesoro	VI Finanze, V Bilancio e XIV Politiche dell'Unione Europea

PREMESSA

Lo schema di decreto in titolo intende recepire la direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio del 12 luglio 2016 recante norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno (cd. ATAD 1). La direttiva è stata modificata dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 2017 relativamente ai disallineamenti da ibridi con paesi terzi (c.d. ATAD 2).

Lo schema si pone in attuazione della legge delega n. 163 del 2017 e dell'art. 32, comma 1, lett. f)[1], della legge n. 234 del 2012 recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione ed attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Si legge nella relazione illustrativa che la direttiva ATAD 1 mira a "rafforzare il livello medio di protezione contro la pianificazione fiscale aggressiva nel mercato interno e si pone in continuità con le attuali priorità politiche di fiscalità internazionale che evidenziano la necessità di assicurare che l'imposta sia versata nel luogo in cui gli utili ed il valore sono generati".

La direttiva ATAD 1 mira a porre fine a disallineamenti e distorsioni con l'obiettivo di creare un livello minimo di protezione del mercato interno in settori specifici. A tal fine, con disposizioni di carattere generale che gli Stati membri sono chiamati ad implementare adattandole alle specificità dei regimi nazionali, la direttiva introduce limiti alla materia della deducibilità degli interessi passivi, interviene sulla disciplina dell'imposizione fiscale in uscita[2], reca una norma generale antiabuso, interviene sulla disciplina delle società controllate estere (cd. CFC) ed introduce azioni di contrasto ai disallineamenti da ibridi.

---

[1] Che dispone che nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive dell'Unione europea comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega.

[2] Si tratta del regime tributario di talune fattispecie variamente connotate dal trasferimento all'estero di attivi di una impresa (ad esempio, lo spostamento all'estero della residenza di una impresa ovvero lo spostamento all'estero di una azienda o di un ramo di azienda).

Lo schema di decreto legislativo reca 15 articoli suddivisi in sei capi: Disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi- Capo I; Disposizioni in materia di imposizione in uscita - Capo II; Diposizioni in materia di società controllate non residenti - Capo III; Disposizioni in materia di disallineamenti da Ibridi- Capo IV; Definizioni e disposizioni di coordinamento - Capo V; Diposizioni transitorie e finali - Capo VI.

Poiché la disciplina nazionale (art. 10-*bis* della legge n. 212 del 2000) già contempla l'abuso del diritto con disposizioni che sono conformi all'articolo 6 della direttiva ATAD 1, si è ritenuto di non intervenire sulla materia. Di contro, in ragione dello stretto collegamento esistente tra la disciplina tributaria delle CFC e quella dei dividendi e delle plusvalenze, lo schema interviene anche sul regime fiscale della distribuzione degli utili e delle plusvalenze /minusvalenze derivanti da cessioni di partecipazioni in società non residenti (Capo III - sezione II).

La presente nota di lettura, nel ripercorrere l'articolato in esame, si sofferma sui profili di interesse finanziario: la contabilizzazione degli stessi è ascrivibile essenzialmente alle nuove norme in materia di deducibilità degli interessi passivi che sono suscettibili di dar luogo ad un recupero di gettito in coerenza con il carattere più restrittivo della nuova regolamentazione, fatta eccezione per il 2020 in relazione al quale la relazione tecnica ipotizza minori entrate in termini di cassa (-17,1 mln di euro). In proposito, se da un lato le maggiori entrate sono destinate ad incrementare il FISPE (per 53,1 mln di euro per il 2021 e 26,1 mln di euro dal 2022 a regime), di contro, l'onere per il 2020 di 17,1 mln di euro è coperto con la corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.

Si riportano di seguito i prospetti riepilogativi degli effetti finanziari in termini di competenza e di cassa riferiti all'articolo 1 dello schema che sintetizzano anche l'impatto finanziario dell'articolato in esame secondo quanto stimato nella relazione tecnica verificata positivamente dal Ragioniere generale dello Stato.

L'effetto di competenza IRES viene riportato di seguito:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-9,8	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1

Milioni di euro

Di cassa, con un acconto IRES del 75%, l'andamento sarebbe il seguente:

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-17,1	53,1	26,1	26,1	26,1	26,1

Milioni di euro

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DEDUCIBILITÀ DEGLI INTERESSI PASSIVI

Articolo 1
(Modifiche all'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi)

L'articolo in esame riscrive il vigente articolo 96 del DPR n. 917 del 1986 (TUIR) in materia di deducibilità degli interessi passivi, al fine di recepire l'articolo 4 della direttiva all'esame con il quale vengono disposte limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi.

Il **comma 1** reca alcune novità rispetto alla disciplina fiscale in vigore in materia di deducibilità degli interessi passivi; in particolare:

- assoggetta alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi anche gli oneri finanziari assimilati capitalizzati, cioè quella parte di interessi passivi e/o oneri finanziari direttamente imputabili ai beni materiali ed immateriali strumentali aumentandone il costo ammortizzabile (c.d. capitalizzazione dei costi per beni prodotti internamente all'azienda). Infatti nella nuova formulazione vengono considerate anche le poste finanziarie passive incluse nel costo dei beni ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lettera b), le quali sono specificatamente escluse[3] nella formulazione dell'articolo 96 vigente. La nuova disciplina comporterà la verifica della deducibilità di tali interessi nell'anno in cui sono contabilmente rilevati e capitalizzati, con conseguente eventuale loro indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale, ai fini fiscali, del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione;
- gli oneri finanziari assimilati - di cui all'alinea che precede - si rendono deducibili in ciascun periodo di imposta fino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi attivi e proventi finanziari assimilati di competenza del periodo d'imposta o riportati da periodi d'imposta precedenti[4], da calcolarsi ai sensi del successivo comma 6.

Il **comma 2** stabilisce che la deducibilità dell'eccedenza degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati, rispetto al totale degli interessi attivi del periodo e dell'eccedenza di interessi attivi riportata da periodi d'imposta precedenti, è consentita nei limiti del 30% del risultato operativo lordo (ROL) della gestione caratteristica del periodo e del 30% del ROL riportato da periodi precedenti, ai sensi del successivo comma 7[5]. Si specifica che deve essere utilizzato prioritariamente il 30% del ROL del periodo d'imposta e successivamente il 30% del ROL riportato da periodi d'imposta precedenti, a partire dal più remoto[6].

---

[3] Il vigente articolo 96 del TUIR, esclude specificatamente gli interessi passivi ed oneri assimilati compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b) dell'articolo 110 del TUIR.

[4] Nella relazione illustrativa si legge che la compensazione effettuata anche con eventuali interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti, anche se non espressamente prevista dalla direttiva in argomento, "*è motivata dal fatto che, a seguito della scelta di considerare gli interessi attivi e passivi che siano qualificati come tali in base ai principi contabili adottati dall'impresa (si veda quanto sarà detto più oltre a commento del comma 3), è necessario tenere conto che, con riferimento alla medesima operazione, vi saranno situazioni in cui ci sarà un periodo d'imposta caratterizzato da un'eccedenza di interessi attivi seguito da periodi d'imposta caratterizzati da eccedenza di interessi passivi (ad esempio, si pensi all'ipotesi dell'accensione di un finanziamento con tasso di interesse contrattuale inferiore al tasso di interesse di mercato e alla conseguente attualizzazione del valore del finanziamento con rilevazione dell'one day profit - che genera una eccedenza di interessi attivi - e la successiva contabilizzazione degli interessi passivi al tasso di mercato*)".

[5] Si evidenzia sin da ora, ma sarà chiarito nel commento al successivo comma 7, che la vigente normativa prevede la riportabilità in avanti delle eccedenze indefinitamente, mentre la novella in esame limita la loro riportabilità fino ad un massimo di cinque periodi d'imposta successivi.

[6] Con l'utilizzo quindi di una sorta di criterio FIFO (*first in first out*) che tende ad utilizzare con precedenza le capienze di ROL più remote.

Il **comma 3** definisce l'ambito di applicazione oggettivo della norma; in particolare si specifica che la disciplina all'esame si applica agli interessi passivi ed attivi, nonché agli oneri e proventi finanziari ad essi assimilati qualificati come tali dai principi contabili adottati dall'impresa[7]. Inoltre, per assumere rilevanza ai fini della norma, gli interessi devono derivare da un'operazione o da un rapporto contrattuale che, in quanto tali, hanno causa finanziaria oppure da un rapporto contrattuale che, pur non avendo causa finanziaria, contiene comunque una componente di finanziamento significativa[8]. Per effetto di tale definizione rientrano nell'ambito di applicazione dei limiti di deducibilità anche gli interessi derivanti da debiti di natura commerciale, qualora essi siano rilevati contabilmente, in quanto il contratto di fornitura di beni o di prestazione di servizi contenga una componente di finanziamento da ritenersi significativa (ai sensi del citato principio contabile IFRS 15). Viene specificato che gli interessi attivi, assumono rilevanza nella misura in cui sono imponibili; inoltre assumono rilevanza come interessi attivi o passivi anche i proventi ed oneri che, pur derivando da strumenti rappresentativi di capitale, sono integralmente imponibili o deducibili in capo al percettore o all'erogante[9]. Infine per i soggetti operanti con la pubblica amministrazione si considerano interessi attivi rilevati anche gli interessi legali di mora previsti dalla normativa vigente[10].

Il **comma 4** definisce il risultato operativo lordo (ROL) come differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, lettere a) e b)[11], assunti nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del reddito di impresa; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. In tale definizione si evidenzia che non vengono più esclusi dal calcolo del ROL, a differenza della vigente normativa, i componenti straordinari derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda; inoltre in luogo del ROL contabile, assume rilevanza nella novella in esame, il ROL fiscale in cui le voci che lo compongono sono assunte in misura pari al loro valore fiscale rilevante ai fini delle disposizioni in materia di determinazione del reddito d'impresa.

Il **comma 5** definisce le modalità di deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari assimilati che risultano indeducibili in un determinato periodo d'imposta, dal reddito dei successivi periodi d'imposta[12].

Il **comma 6** stabilisce la riportabilità dell'eccedenza degli interessi e proventi attivi sugli interessi ed oneri finanziari passivi, nei periodi d'imposta successivi.

Il **comma 7**, come già anticipato, stabilisce il riporto ai successivi cinque periodi di imposta dell'eccedenza di ROL.

Il **comma 8** specifica quando le disposizioni contenute nei commi da 1 a 7 su commentati, non si applicano in relazione agli interessi passivi ed agli oneri finanziari assimilati che presentano

---

[7] Cioè i principi contabili IAS o i principi contabili emanati dall'OIC.

[8] Sul punto la relazione illustrativa presenta come esempio gli interessi attivi o passivi contabilizzati ai sensi degli IFRS 15 in caso di dilazione di pagamento concessa al cliente o di pagamento anticipato da parte di quest'ultimo.

[9] La relazione illustrativa riporta come esempio i: "*proventi relativi a titoli qualificati come strumenti rappresentativi di capitale emessi da soggetti non residenti che risultano deducibili dal reddito dell'emittente (per esempio i proventi derivanti da Juros Sobre o Capito/ Pròprio di diritto brasiliano). Tali proventi - integralmente imponibili in capo al percettore fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR - sono inclusi tra gli interessi attivi ai fini dell'applicazione dei limiti alla deducibilità degli interessi passivi previsti dalla norma in esame*".

[10] Calcolati ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002.

[11] Con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b) e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali.

[12] La relazione illustrativa evidenzia, in continuità con la disciplina previgente, la riportabilità ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi che, in un determinato periodo d'imposta, eccedono la somma tra: (1) gli interessi attivi di competenza di tale periodo; (2) gli interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti; (3) il 30% del ROL del periodo; (4) il 30% del ROL riportato dai periodi d'imposta precedenti.

determinate caratteristiche[13]. Tale comma innova la vigente disciplina in quanto le esclusioni contenute nel comma 5 dell'articolo 96 del TUIR in vigore sono fondate su un criterio soggettivo non compatibile con la Direttiva che prevede un'esclusione di tipo oggettivo limitata agli interessi passivi con riferimento ai quali sono riscontrate le specifiche condizioni indicate nel comma in esame.

Il **comma 9** individua gli interessi passivi esclusi dai limiti di deducibilità e relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico di lungo termine. La disposizione prevede che gli interessi esclusi dai limiti di deducibilità sono quelli che maturano in relazione al prestito compreso nel patrimonio separato o in quello destinato per la realizzazione o il finanziamento del progetto infrastrutturale; qualora non sussistano dette caratteristiche è adottato un meccanismo di correlazione che si basa sulla proporzione tra ricavi generata da tali progetti e ricavi complessivamente contabilizzati dal gestore del progetto.

Il **comma 10** prevede che se vi sono interessi passivi esclusi dal principio del limite di deducibilità, in quanto relativi alla realizzazione o al finanziamento di un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, i componenti positivi e negativi di reddito ad esso afferenti sono esclusi dal calcolo del ROL.

Il **comma 11** chiarisce cosa debba intendersi per progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine[14].

Il **comma 12** ripropone la norma di esclusione soggettiva - relativa agli intermediari finanziari, alle imprese di assicurazione ed alle società capogruppo di gruppi assicurativi - prevista nel comma 5 del vigente articolo 96, aggiornando l'ambito alla nuova nozione di intermediari finanziari individuata dall'articolo 162-*bis* del TUIR, introdotto dall'articolo 12 del presente schema di decreto legislativo.

Il **comma 13** riproduce senza variazioni la disposizione contenuta nel comma 5-*bis* del vigente articolo 96 del TUIR in tema di limitazione di deducibilità degli interessi passivi per le imprese del settore assicurativo, di gestione dei fondi comuni d'investimento e delle società di intermediazione mobiliare.

Il **comma 14** ripropone la disciplina contenuta nel comma 7 del vigente articolo 96 del TUIR adattandola alle nuove disposizione contenute nella direttiva in argomento; prevede quindi la possibilità di compensare, all'interno del consolidato fiscale nazionale, l'eccedenza degli interessi passivi generatisi in capo ad un soggetto partecipante alla tassazione consolidata, non solo con l'eccedenza di ROL ma anche con l'eccedenza degli interessi attivi generatasi in capo ai soggetti partecipanti al consolidato.

Il **comma 15** dispone quanto già previsto dal vigente comma 6 dell'articolo 96 in tema di applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

La RT, ricorda brevemente la portata normativa dell'articolo in argomento soffermandosi sulle modifiche di rilievo finanziario; in particolare:

- l'applicabilità dei limiti di deducibilità anche agli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati capitalizzati; ciò comporterà la verifica della deducibilità di tali interessi nell'anno di loro rilevazione contabile e capitalizzazione, con conseguente eventuale indeducibilità totale o parziale, fermo restando il riconoscimento integrale ai fini fiscali del valore contabile del bene ad incremento del quale è stata operata la capitalizzazione;

---

[13] In sintesi quando: quando il soggetto erogatore del prestito deve contare, per il rimborso, unicamente sui flussi finanziari positivi generati dal progetto infrastrutturale pubblico di lungo termine ed il prestito non è garantito né da beni né da soggetti; il soggetto gestore del progetto è residente a fini fiscali in uno Stato dell'Unione europea; i beni utilizzati per la realizzazione del progetto si trovano in uno Stato dell'unione Europea.

[14] Cioè il progetto rientrante tra quelli cui si applicano le disposizioni della parte V del D.Lgs. n. 50 del 2016.

- la compensazione degli interessi passivi non solo con gli interessi attivi di periodo ma anche con l'eventuale eccedenza di interessi attivi riportati da periodi d'imposta precedenti;
- l'applicabilità dei limiti di deducibilità anche agli interessi derivanti da debiti di natura commerciale;
- la nuova definizione del ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi: in luogo del "ROL contabile" si utilizzerà un "ROL fiscale";
- l'esclusione dai limiti di deducibilità, a determinate condizioni, degli interessi passivi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine.

Al fine di determinare gli effetti sul gettito delle novelle in tema di deducibilità degli interessi passivi, utilizza il modello di microsimulazione IRES basato su dati dell'anno d'imposta 2016, verificando, in capo ad ogni contribuente, gli effetti delle singole modifiche e successivamente gli effetti combinati delle stesse.

Analizza poi, ai fini della stima degli effetti finanziari, le specifiche novità della disciplina in parola e precisamente:

- interessi passivi ed attivi da debiti/crediti commerciali: tali componenti sono state stimate applicando il tasso dell'1% sui crediti e debiti commerciali oltre l'esercizio rilevati dai dati di bilancio[15];
- interessi passivi capitalizzati: ipotizza che una quota pari al 5% della voce di bilancio A4) relativa agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni[16], sia da considerare come interessi passivi capitalizzati;
- riporto delle eccedenze di interessi attivi: individua i contribuenti con eccedenze di interessi attivi nei tre anni precedenti all'anno d'imposta 2016 (anno utilizzato per la stima), considerando il valore massimo delle eccedenze nei tre esercizi;
- ROL fiscale: per la valutazione dell'effetto del passaggio dal ROL contabile al ROL fiscale ha individuato, nel quadro RF delle dichiarazioni dei redditi, tutte le variazioni in aumento relative alle componenti del Conto Economico che non dovrebbero riferirsi alle voci che costituiscono il ROL civilistico. La somma di tali variazioni è stata sottratta al valore totale delle variazioni in aumento, ottenendo quindi la parte utile per la determinazione del ROL fiscale[17]. Ha poi proceduto con la stessa metodologia per individuare le variazioni in diminuzione;
- interessi passivi relativi a prestiti per finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine: la RT considera tale disposizione come una novella che non

---

[15] Fonte Bureau Van Dijk anno 2015.

[16] Iscritta nell'attivo dello Stato Patrimoniale.

[17] La RT specifica che Il recepimento della Direttiva prevede una nuova definizione di ROL ai fini della deducibilità degli interessi passivi, superando la definizione di ROL civilistico ed introducendo un nuovo ROL fiscale che contenga le variazioni (fiscali) in aumento ed in diminuzione inerenti le voci civilistiche dell'attuale ROL.

dovrebbe modificare i soggetti rientranti nelle eccezioni già previste dal vigente articolo 96 del TUIR.

Gli effetti di competenza delle modifiche indicate sono evidenziati nella tabella sottostante, suddivisi per tipologia di disposizione contenuta nell'articolo in esame:

		Variazione IRES dl competenza (mln di euro)			
N.	Ipotesi	2019		2020	
		Freq.	Amm,	Freq.	Amm.
I	Interessi passivi commerciali	36.880	13,1	38391	16,0
2	Interessi passivi capitalizzati	10.537	72,4	10.630	80,6
1 + 2	Effetto combinato 1+2	46.139	85,5	47.724	96,7
4	Riporto eccedenza interessi attivi	1.820	-8,3	692	-3,0
1 + 2 + 4	Effetto combinato 1 +2 +4	47,095	76,3	47.977	93,2
6	Rol fiscale	78.554	-80,2	79.856	-61,4
1 + 2 + 4 + 6	Effetto combinato 1+ 2+ 4 + 6	92.211	-9,8	93.769	26,1

La RT evidenzia che nella tabella sovrastante gli importi degli effetti combinati riportati nelle varie righe non sono la risultanza della somma degli importi indicati nelle colonne in quanto il numero dei soggetti interessati e i relativi effetti finanziari derivanti dagli interventi si sovrappongono quando si stima la combinazione di tutte le misure previste dal presente articolo.

Pertanto l'effetto complessivo di competenza IRES viene riportato nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRES	-9,8	26,1	26,1	26,1	26,1	26,1

In termini di cassa, considerando un acconto IRES del 75%, l'andamento è il seguente:

(milioni di euro)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
IRES	0	-17,1	53,1	26,1	26,1	26,1	26,1

<u>Al riguardo</u> si condivide l'utilizzo della metodologia di stima basata sulla micro-simulazione in quanto le modifiche interessano l'insieme dei contribuenti assoggettati alla normativa IRES e gli effetti sono complessi, interconnessi e sovrapponibili tra di loro.

Tuttavia, in mancanza della indicazione di dati ed elementi oggettivi riscontrabili non è possibile verificare positivamente la stima.

Nello specifico, andrebbe svolto un supplemento istruttorio a supporto:

- dell'ipotesi, assunta in RT, dell'applicazione del tasso dell'1% sui crediti e debiti commerciali che consentirebbe di definire la quota di interessi, rispettivamente attivi e passivi, impliciti nelle transazioni commerciali

funzionali all'attività aziendale. In proposito, poiché viene stimato un maggior gettito per tale tipologia di interessi impliciti nelle relazioni commerciali tra aziende, sarebbe opportuno indicare a quale interesse si sia fatto riferimento avuto riguardo alle modalità operative: se sia stato considerato cioè un tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali, oppure se si sia assunto un tasso di mercato di riferimento appositamente definito.

- dell'ipotesi, parimenti assunta in RT, che una quota pari al 5% della voce relativa agli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni rappresenti la quota di interessi passivi capitalizzati sui quali applicare la nuova disciplina della limitazione della deducibilità degli interessi passivi. Anche in tal caso si dovrebbe supportare la scelta della percentuale indicata in RT mediante ipotesi riscontrabili tra i criteri di valutazione delle poste di bilancio (criteri di valutazione IAS/IFRS o OIC).

Un ulteriore approfondimento possibile riguarda l'effetto negativo che la modifica del calcolo del ROL produce in termini di IRES. La RT si limita a palesare che per il calcolo degli effetti finanziari ha individuato, nel quadro RF, tutte le variazioni in aumento relative alle voci che costituiscono il ROL civilistico. Si osserva che la disciplina fiscale generalmente pone limiti massimi di valore di deducibilità per le voci di costo e limiti minimi di valore per le voci di ricavo, con ciò offrendo un margine di flessibilità circa l'indicazione del valore di deducibilità dei costi che - in base a considerazioni di convenienza legate al confronto tra minor valore di deducibilità del costo (che rialza il valore del ROL fiscale) e l'ammontare totale di tutte le componenti negative di reddito che determina il reddito imponibile – potrebbe posizionare il contribuente in una situazione di maggior convenienza fiscale rispetto a quella ipotizzata in RT; a ciò si aggiunga il fatto che la relazione tecnica non reca alcun elemento informativo che consenta di verificare questi aspetti[18]. Inoltre, la RT non dà conto della possibilità che l'incremento delle variazioni in aumento dovute alla valutazione fiscale delle voci di costo aumenti le DTA[19] con la conseguenza di un possibile ampliamento del valore di credito di imposta usufruibile, a determinate condizioni, da parte dei contribuenti[20]. Si tratta di una implicazione che avrebbe

---

[18] In mancanza di informazioni non può escludersi che la situazione effettiva possa essere diversa rispetto a quella prospettata in RT, fino ad arrivare alla possibilità di ipotizzare che la perdita di gettito IRES vada a compensare il maggior gettito derivante dalle altre disposizioni dell'articolo in esame.

[19] Imposte anticipate (DTA – deffered tax asset). Nello specifico, gli interessi passivi e gli oneri assimilati non dedotti in un periodo d'imposta (in quanto di ammontare superiore al limite del 30% del ROL) possono essere portati in deduzione negli esercizi successivi se capienti. Fiscalmente il riporto in avanti degli interessi passivi, comporta per l'esercizio in cui sono maturati una variazione in aumento del reddito imponibile per la loro indeducibilità (che verrà scomputata qualora trovino capienza nel ROL degli esercizi successivi). Questa situazione, nella quale sopravviene una differenza temporanea del reddito d'imposta costituisce il presupposto per l'iscrizione in bilancio di imposte anticipate.

[20] Il credito d'imposta in argomento è stato introdotto dall'articolo 2, commi da 55 a 58 del D.L. n. 225/10, successivamente modificato, ed ha previsto per i soggetti IRES, al ricorrere di talune condizioni, la possibilità di trasformare parte delle attività per imposte anticipate in veri e propri crediti d'imposta che possono essere: monetizzati attraverso la compensazione con altre imposte, ceduti all'interno del gruppo o chiesti a rimborso. Il recente articolo 11 del D.L. n. 59/2016 ha istituito, a carico delle imprese interessate (soprattutto le banche) un canone annuo da pagare per il mantenimento della possibilità di trasformare specifiche DTA in credito

impatto in termini di variazioni finanziarie di breve periodo dovute allo sfasamento temporale nel pagamento effettivo delle imposte.

Infine, andrebbe confermato se nella RT si sia tenuto conto degli eventuali riflessi finanziari derivanti dalle disposizioni transitorie connessi alle modifiche contenute nell'articolo in esame.

Per tali aspetti ed in considerazione del fatto che per le disposizioni in argomento sono previste maggiori risorse da acquisire al bilancio dello Stato, appaiono opportuni chiarimenti.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSIZIONE IN USCITA

Articolo 2 *(Modifiche all'articolo 166 del Testo unico delle imposte sui redditi)* e articolo 3 *(Modifiche all'articolo 166-bis del Testo unico delle imposte sui redditi)*

L'articolo 2 sostituisce il vigente articolo 166 del TUIR[21] in materia di trasferimento all'estero della residenza fiscale di soggetti che esercitano imprese commerciali, mentre l'articolo 3 sostituisce il vigente articolo 166-*bis* del TUIR concernente il trasferimento nel territorio dello Stato di soggetti esteri. Il nuovo articolo 166, così come evidenziato in relazione illustrativa, fornisce una disciplina completa della materia relativa all'imposizione in uscita delle imprese commerciali recependo anche alcune disposizioni applicative contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 2 luglio 2014[22]; coerentemente con le citate nuove disposizioni viene introdotto il nuovo articolo 166-*bis* concernente il riconoscimento fiscale dei valori in ingresso per i soggetti che si trasferiscono nel territorio italiano.

In via generale si evidenzia, come peraltro indicato nella relazione illustrativa, che la nuova disciplina si discosta dalla precedente, oltre che per un più esteso ambito oggettivo di applicazione[23], anche per altri aspetti diversamente disciplinati dalla Direttiva, quali:

- introduzione del concetto di valore di mercato, in sostituzione del valore normale, ai fini della determinazione della plusvalenza in uscita;
- riduzione da 6 a 5 del numero delle rate in caso di rateizzazione delle imposte;
- eliminazione della possibilità di fruire della sospensione del versamento delle imposte[24].

---

d'imposta (la commissione UE ha ritenuto che la trasformazione configurasse un aiuto di Stato). A tal fine i contribuenti devono esercitare opzione irrevocabile entro il 31 luglio 2016.

[21] In via sintetica si rammenta la disciplina della c.d. *exit tax*: il vigente articolo 166 del TUIR stabilisce che il trasferimento all'estero della residenza dei soggetti che esercitano imprese commerciali costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale salvo che gli stessi non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. Questa stessa disposizione si applica, anche se successivamente, i componenti confluiti nella stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato ne vengono distolti. La ratio della disposizione in esame è quella di evitare che plusvalori maturati, anche se non ancora realizzati, sul territorio italiano, fuoriescano dalla potestà impositiva evitando la tassazione. In conseguenza a tale trasferimento, la differenza positiva (plusvalenza) che scaturisce tra il costo fiscale dei beni costituenti l'azienda ovvero il complesso aziendale e il loro valore normale, sarà tassato in Italia con la cd."*exit-tax*". I soggetti interessati dalla disposizione in parola sono tutte le società e le persone fisiche esercenti imprese commerciali; le società di capitali sono assoggettate ad IRES, mentre le società di persone e gli imprenditori individuali possono optare per il regime di tassazione separata in luogo di quella ordinaria.

[22] Pubblicato nella GU dell'8 luglio 2014, n. 156.

[23] In particolare si stabilisce che il presupposto oggettivo dell'imposta sia esteso al trasferimento di *asset* dalla casa madre alla stabile organizzazione situata in altro Paese UE o extra UE a condizione che dal trasferimento derivi la perdita della potestà impositiva da parte dello Stato della casa madre.

Il **comma 1** dell'articolo in esame, sostituisce il vigente articolo 166 del TUIR; in particolare il comma 1 del nuovo articolo 166 indica quali sono le ipotesi in cui è applicabile la disciplina in esso contenuta, fornendo l'indicazione dettagliata delle varie fattispecie. Il comma 2 specifica che, qualora ci si trovi di fronte a stabili organizzazioni[25], il trasferimento di attivi (ad una stabile organizzazione o da una stabile organizzazione) si intende effettuato quando le attività si considerano rispettivamente entrate nel patrimonio o uscite dal patrimonio della stabile organizzazione[26]. Il comma 3 prevede, per le diverse fattispecie individuate dal comma 1, differenti modalità di determinazione dell'imponibile in uscita. In particolare la plusvalenza unitariamente intesa – che rappresenta la base imponibile a cui si applica l'imposta sui redditi (IRES/IRPEF) - è data:

- dalla differenza tra il valore di mercato ed il costo fiscalmente riconosciuto degli attivi trasferiti nel caso: di trasferimento della residenza all'estero; qualora il soggetto residente trasferisca attivi in una propria stabile organizzazione all'estero; nel caso della stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente che trasferisce in tutto o in parte i propri attivi in un altro Paese.
- Dalla differenza tra il valore di mercato e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti facenti parte del patrimonio della stabile organizzazione, nell'ipotesi in cui la stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente venga trasferita globalmente in altro Paese, ovvero riassorbita dalla casa madre.
- Dalla differenza tra il valore di mercato complessivo e il corrispondente costo fiscalmente riconosciuto dei beni e diritti che prima del perfezionamento dell'operazione erano di proprietà del soggetto fiscalmente residente nel territorio dello Stato o che facevano parte del patrimonio di una stabile organizzazione di un soggetto non residente situata nel territorio dello Stato, quando il soggetto è incorporato da un soggetto non residente, quando è effettuata una scissione con apporto di tutto o parte del proprio patrimonio a una o più beneficiarie estere o qualora si attui il conferimento di una stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente o di parte di essa, ad un soggetto non residente.

Il comma 4 definisce il concetto di valore di mercato[27] in luogo di quello di valore normale, attualmente utilizzato in caso di trasferimento all'estero della residenza delle imprese, con riferimento alla determinazione delle plusvalenze.

I commi da 5 ad 8 modificano le vigenti disposizioni in materia di tassazione dei fondi e delle riserve in sospensione d'imposta, di regime delle perdite, di periodo di imposta, di imputazione del reddito nelle diverse fattispecie di applicazione dell'*exit tax*[28] e di contabilizzazione delle

---

[24] Attualmente prevista dal comma 2-*quater* del vigente articolo 166 del TUIR.

[25] Definite secondo i criteri specificati dall'OCSE che considerano la stabile organizzazione un'entità separata e indipendente, che svolge le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, e tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati.

[26] La relazione illustrativa evidenzia che il comma in esame fa salvi gli effetti derivanti dall'applicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2014 (emanato in attuazione del DM 2 luglio 2014) con il quale sono state adottate le modalità per l'esercizio dell'opzione per la disciplina sull' *exit tax* nonché per la rateazione. Tali disposizioni continuano quindi ad avere efficacia fino all'emanazione di un ulteriore provvedimento, secondo quanto previsto dal successivo comma 15 del nuovo articolo 166 del TUIR, in commento.

[27] L'articolo specifica che il valore di mercato è determinato con riferimento alle condizioni ed ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, tenendo conto, qualora si tratti di valore riferibile a un complesso aziendale o a un ramo di azienda, del valore dell'avviamento, tenendo conto delle funzioni e dei rischi trasferiti. Ai fini della sua determinazione si tiene conto delle indicazioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi del comma 7 dell'articolo 110.

[28] In particolare precisa che in caso di trasferimento della residenza all'estero, la plusvalenza si intende realizzata nell'ultimo periodo d'imposta il cui reddito va dichiarato in Italia; mentre negli altri casi il reddito è imputato al momento di perfezionamento delle rispettive operazioni.

minusvalenze o delle plusvalenze, al fine di adattare detti istituti all'articolo 166 del TUIR come novellato dalle disposizioni in esame.

Il comma 9 disciplina le ipotesi in cui l'imposta in uscita (*exit tax*) può esser versata in cinque rate annuali di pari importo, in luogo delle sei rate previste a legislazione vigente[29]; per alcune fattispecie gli importi sono dilazionabili dietro presentazione di apposita garanzia, così come previsto dal comma 15 del presente articolo.

Ai sensi del comma 10 si dispone che l'opzione per la rateizzazione riguarda l'imposta unitariamente determinata; inoltre il comma 11 prevede che, nel caso di opzione per la rateizzazione, siano dovuti gli interessi[30] sulle rate successive alla prima.

Il comma 12 elenca le ipotesi in cui si prevede la decadenza dalla rateizzazione con la conseguenza del versamento dell'imposta residua entro il termine previsto per il versamento successivo.

Il comma 13 specifica che alle imprese individuali ed alle società di persone si applica il regime della tassazione separata di cui all'articolo 17 del TUIR.

Il comma 14 riproduce il contenuto del vigente comma 2-*ter* dell'articolo 166 del TUIR il quale prevede che il trasferimento della residenza fiscale all'estero da parte di una società di capitali non dà luogo in sé all'imposizione in capo ai soci della società che si è trasferita.

Il comma 15, come già anticipato, dispone che con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate siano emanate le disposizioni di attuazione dell'articolo in commento al fine di individuare le modalità di esercizio dell'opzione per la rateizzazione degli importi dell'imposta in argomento, nonché le circostanze e le modalità di prestazione di eventuali garanzie e al fine di monitorare il verificarsi delle eventuali ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Il **comma 2** del presente articolo, come già evidenziato, conferma le disposizioni emanate dall'Agenzia delle entrate con proprio provvedimento in attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 2 luglio 2014.

L'articolo 3, comma 1 dello schema in esame sostituisce, come già detto, il vigente articolo 166-*bis* del TUIR in materia di valori fiscali in ingresso e contiene, in parte, le medesime novelle apportate al nuovo articolo 166 del presente schema; nello specifico il comma 1 del nuovo articolo 166-*bis* estende l'ambito oggettivo[31] della norma indicando tassativamente le fattispecie alle quali vengono applicate le disposizioni in materia di valori fiscali in ingresso. Il comma 2 definisce il momento in cui avviene il trasferimento di attivi da o ad una stabile organizzazione, mentre il comma 3 dispone che le attività oggetto di trasferimento assumono quale valore fiscale quello di mercato, in luogo del valore normale previsto dalla vigente normativa (comma 1 dell'articolo 166-bis in vigore). Per indicare il valore di mercato il comma 4 utilizza la medesima definizione già contemplata al comma 4 del nuovo articolo 166 del TUIR[32]. Il comma 5 dispone che nelle ipotesi indicate nel comma 1 del nuovo articolo 166-*bis*, e qualora il soggetto coinvolto nell'operazione faccia parte di Stati o territori diversi dall'UE o da quelli con cui vi è adeguato scambio di informazioni fiscali, il valore fiscale assunto è il valore di mercato, determinato in esito all'accordo preventivo stipulato con l'Amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente delta Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (che

---

[29] Così come indicato dall'articolo 1 del D.M. 2 luglio 2014.

[30] Nella misura definita dall'articolo 20 del DLgs 241/1997.

[31] Oltre ad indicare le imprese commerciali che si trasferiscono fiscalmente nel territorio dello Stato, così come oggi prevede il vigente articolo 166-*bis*, sono compresi anche: i soggetti residenti all'estero che trasferiscono nello Stato una propria stabile organizzazione o un complesso aziendale oppure che trasferiscono alla sede centrare residente in Italia gli attivi facenti parte di una stabile organizzazione estera con riferimento alla quale si applica la c.d. *branch exemption* (cioè l'esenzione degli utili e delle perdite derivante dall'opzione esercitata dall'impresa residente nello Stato ai sensi dell'articolo 168-*ter* del TUIR), o infine i soggetti fiscalmente residenti all'estero incorporati da una società fiscalmente residente in Italia che effettua una scissione a favore di entità residenti nello Stato o che effettua il conferimento a favore di un soggetto fiscalmente residente nel territorio statale.

[32] Come modificato dal comma 4 dell'articolo 2 del presente schema di decreto legislativo.

disciplina gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale)[33]. Il comma 6 fa rinvio ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate per stabilire le modalità di segnalazione dei valori delle attività e delle passività coinvolte nelle operazioni; si prevede quindi il trattamento sanzionatorio per i casi in cui si riscontri omessa o incompleta segnalazione: si tratta della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471[34].

La RT sembra considerare **i soli effetti** finanziari riconducibili alla disciplina fiscale della c.d. *exit tax* (pertanto al solo articolo 2) per la quale evidenzia che alcune modifiche hanno un carattere sostanziale al fine armonizzare la disciplina interna con quella della Direttiva in argomento.

Rammenta infatti che la normativa vigente stabilisce che il trasferimento all'estero di soggetti che esercitano imprese commerciali, che comporti la perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, costituisce realizzo, al valore normale, dei componenti dell'azienda o del complesso aziendale che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato. In tal caso il contribuente può optare per la sospensione del pagamento delle imposte per un periodo massimo di 10 anni oppure per la rateizzazione fino a 6 anni del pagamento delle imposte. Osserva quindi che la nuova disciplina se da un lato introduce un più esteso ambito oggettivo di applicazione, dall'altro, invece, elimina l'opzione della sospensione e consente un numero di rate massimo pari a 5.

Con riferimento ai riflessi finanziari evidenzia che la stima è stata eseguita elaborando i quadri "*TR- trasferimento della residenza all'estero*" presenti nelle dichiarazioni delle Società di Capitali, degli Enti non commerciali e delle Persone fisiche presentate con riferimento agli anni di imposta 2015 e 2016. Analizzando i dati conclude che gli effetti delle modifiche illustrate sono estremamente ridotti, vista l'esigua numerosità dei soggetti coinvolti; infatti l'analisi effettuata sugli anni d'imposta 2015 e 2016 evidenzia un recupero di gettito per un valore compreso tra 10.000 e 100.000 euro su base annua. L'ordine di grandezza della stima è anche confermato dai valori rilevati sui codici tributo utilizzati per la delega unica di pagamento (F24) specificamente dedicati alla "*exit tax*" (4049 — 2026 — 2027 — 2028 — 2030).

Pertanto in via prudenziale stima che dalla disposizione in esame non derivino effetti in termini di gettito.

Al riguardo si osserva che la RT appare molto sintetica. In particolare non si rinvengono informazioni, ad esempio, circa:

- la metodologia di stima utilizzata (non si comprende, ad esempio, se sia stata effettuata una micro-simulazione in capo ai singoli contribuenti interessati);

[33] In assenza di tale accordo, il valore fiscale delle attività e delle passività è assunto in maniera differente a seconda delle fattispecie cui si applica la disposizione.

[34] Pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 ed un massimo di 50.000 euro.

- la numerosità dei soggetti per tipologia di contribuente (imprese individuali, società di persone o di capitali, gruppi di imprese o stabili organizzazioni);
- i valori che hanno assunto le plusvalenze che rappresentano la base imponibile della c.d. *exit tax*; - l'aliquota media di imposta sui redditi (IRES/IRPEF) applicabile ad ogni tipologia di contribuente;
- i dati relativi alle opzioni per la tassazione separata da parte dei soggetti individuali e società di persone.

Andrebbe poi dato conto dell'eventuale effetto finanziario dovuto alla modifica del criterio di determinazione delle plusvalenze: non sono infatti riportate le differenze in termini finanziari derivanti dal passaggio dalla valutazione con il criterio del valore normale a quello basato sul valore di mercato.

Non vengono poi indicati separatamente gli effetti derivanti sia dall'eliminazione dell'opzione per la sospensione d'imposta, sia dalla riduzione dei tempi di rateizzazione che passano da 6 rate a 5 rate; tale circostanza potrebbe riflettersi sui saldi contabilizzati a legislazione vigente per effetto della modificazione dei flussi finanziari da un anno all'altro (maggior gettito per i primi cinque anni, diminuzione di gettito per il sesto anno).

Anche se per motivi prudenziali gli effetti positivi non sono stati contabilizzati in termini di maggior gettito erariale, sarebbe comunque necessario poter disporre di informazioni in merito alle singole variazioni finanziarie ipotizzabili ed ascrivibili alle diverse modifiche prefigurate dallo schema in commento al fine di verificare la quantificazione proposta.

Inoltre, la stima sembra fare esclusivo riferimento agli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, mentre nulla si dice in merito ai possibili effetti, che si presume siano positivi, derivanti dall'applicazione dell'articolo 3 del presente schema di decreto legislativo.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETÀ CONTROLLATE NON RESIDENTI

Sezione I
Disposizioni in materia di società controllate estere

Articolo 4
(Modifiche all'articolo 167 del Testo unico delle imposte sui redditi)

L'articolo in esame riscrive il vigente articolo 167[35] del TUIR in materia di imprese estere controllate non residenti (Controlled Foreign Companies, CFC), al fine di recepire gli articoli 7 e 8

[35] In estrema sintesi si evidenzia che il vigente articolo 167 stabilisce l'imputazione "per trasparenza" al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata. È prevista la possibilità di disapplicare le disposizioni in parola qualora ricorrano determinate circostanze a ragione delle quali il contribuente può presentare interpello.

della Direttiva in argomento. In via generale si rappresenta che le nuove disposizioni prevedono l'imputazione al soggetto residente di tutti i redditi del soggetto controllato non residente localizzato in un Paese a fiscalità privilegiata, qualora quest'ultimo realizzi proventi per oltre un terzo derivanti da *passive income*[36]. Viene confermata l'applicazione della disciplina CFC nei confronti dei soggetti residenti indipendentemente dalla forma giuridica assunta[37] estendendo però l'ambito applicativo anche alle stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato ed appartenenti a soggetti non residenti.

Il comma 1 del novellato articolo 167 del TUIR delinea il nuovo ambito soggettivo della disciplina CFC, disponendo che essa si applica nei confronti delle persone fisiche, delle società di persone e delle società di capitali, nonché delle stabili organizzazioni, localizzate nel territorio dello Stato, di soggetti non residenti, che controllano soggetti non residenti[38]. Il nuovo comma 2 specifica le condizioni che si debbono verificare al fine di poter considerare le imprese, le società e gli enti esteri come soggetti controllati non residenti[39]; in particolare sono considerati tali quelli controllati da un soggetto residente, direttamente o indirettamente, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile[40], ovvero qualora la quota di partecipazione agli utili sia detenuta, da un soggetto residente, per oltre il 50%, direttamente, o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o tramite società fiduciaria o interposta persona. Il comma 3 considera soggetti controllati non residenti anche le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti controllati esteri, nonché le stabili organizzazioni all'estero dei soggetti residenti per le quali è stata effettuata l'opzione per la *branch exemption*[41]. Il comma 4 elenca le condizioni congiuntamente necessarie al fine di applicare la disciplina fiscale sulle CFC: a) la tassazione effettiva dei soggetti controllati è inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti se residenti in Italia[42]; b) oltre un terzo dei proventi realizzati dai soggetti controllati è generato dal c.d. *passive income*, cioè: redditi derivanti da interessi o qualunque altro reddito generato da attivi finanziari; canoni o qualsiasi altro reddito prodotto da proprietà intellettuale; dividendi e redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni; redditi da *leasing* finanziario; redditi da attività assicurativa, bancaria ed in generale finanziaria; redditi da operazioni di cessione di beni o prestazione di servizi a valore economico aggiunto scarso o nullo con soggetti che, direttamente o indirettamente, controllano il soggetto controllato non residente, ne sono controllati o sono controllati dallo stesso soggetto che controlla il soggetto non residente. Il nuovo comma 5 stabilisce che le disposizioni sulle CFC non si applicano se il soggetto controllante dimostra che il soggetto controllato non residente svolge un'attività economica sostanziale mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. È pertanto previsto che il contribuente possa

---

36 Con il termine "*passive income*" si individuano i redditi come ad es. quelli di capitale, dividendi, *royalties*, canoni di locazione e così via. Si tratta di redditi non generati da una attività operativa. Nella circolare 65 del dicembre 2000, Assonime ha dato la definizione di *passive income* come reddito «*derivante, più che dall'esercizio di una effettiva attività economica, dalla produttività insita in cespiti di facile mobilità, quale, tipicamente, il reddito di natura finanziaria*».

37 Persone fisiche, società di persone e società di capitali.

38 In relazione illustrativa si legge che l'estensione dell'ambito soggettivo alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti si verifica limitatamente alle partecipazioni nella controllata estera che fanno parte del patrimonio della stabile organizzazione.

39 Come si vedrà nel successivo articolo 5 del presente schema di decreto la modifica concernente la nozione di controllo qui descritta ha rilevanza anche ai fini della disciplina della tassazione dei dividendi e delle plusvalenze provenienti da paesi a fiscalità privilegiata.

40 Pertanto anche nel caso di controllo di fatto.

41 Cioè il regime fiscale che attribuisce la facoltà, alle imprese residenti nel territorio dello Stato, di optare per l'esenzione degli utili e delle perdite attribuibili a tutte le proprie stabili organizzazioni all'estero ai sensi dell'articolo 168-*ter* del TUIR.

42 I criteri per la verifica della condizione in argomento saranno individuati con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

dimostrare la sussistenza di tale esimente mediante l'istituto dell'interpello[43]. Il comma 6 dispone che i redditi del soggetto controllato non residente siano imputati al soggetto residente in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili. In caso di partecipazione indiretta i redditi sono imputati ai soggetti residenti o alle stabili organizzazioni presenti nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione[44]. Il comma 7 specifica che per la determinazione del reddito del soggetto controllato non residente, da imputare per trasparenza al soggetto residente, si applicano le regole di determinazione del reddito ai fini IRES previste per le imprese residenti, ad eccezione delle disposizioni riguardanti: le società di comodo, le società in perdita sistematica, gli studi di settore, l'aiuto alla crescita economica (ACE) e la rateizzazione delle plusvalenze[45]. Il nuovo comma 8 assoggetta a tassazione separata i redditi da imputare per trasparenza, con aliquota media del soggetto controllante, che in ogni caso non può essere inferiore all'aliquota ordinaria IRES[46]. in analogia con quanto già previsto dalla normativa vigente[47]. Si dispone inoltre che sono esclusi da tale regola i redditi provenienti da organismi di investimento collettivo di risparmio non residenti; essi sono assoggettati ad imposta in capo al soggetto controllante residente, se e nella misura in cui gli stessi redditi sarebbero stati assoggettati ad imposizione ove prodotti da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) residenti. Il comma 9 ammette in detrazione - con le modalità e nei limiti di cui al vigente articolo 165 del TUIR in tema di credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero - le imposte sui redditi pagate a titolo definitivo all'estero dal soggetto non residente. Il comma 10 esclude dal reddito riferibile al soggetto residente, gli utili distribuiti dal soggetto controllato non residente, fino a concorrenza dei redditi già assoggettati a tassazione separata per trasparenza. Tale disposizione non opera per gli OICR non residenti. Il comma 11 prevede che l'Agenzia delle entrate, prima di procedere ad accertamento, deve notificare un apposito avviso al contribuente con il quale viene concessa la possibilità di fornire, nel termine di 90 giorni, le prove per la disapplicazione delle disposizioni in materia di imposizione delle CFC. Qualora l'Agenzia delle entrate fornisca risposta positiva all'interpello il contribuente è esonerato dal dimostrare in sede di controllo, ai sensi del comma 12, la sussistenza delle condizioni che escludono l'applicazione delle disposizioni in materia di CFC. Il comma 13 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate disposizioni attuative dell'articolo in commento.

La RT evidenzia che la riformulazione dell'articolo 167 del TUIR qui all'esame ha quale finalità quella di evitare che i soggetti con società controllate in territori a fiscalità privilegiata possano attuare pratiche di pianificazione fiscale in virtù delle quali trasferiscono ingenti quantità di utili dalla società controllante - soggetta ad elevata fiscalità - verso le società controllate, che sono invece soggette ad una tassazione ridotta. A questo fine sottolinea che la disciplina sulle CFC prevede l'imputazione per trasparenza al soggetto residente nel territorio dello Stato italiano dei redditi conseguiti dal soggetto controllato non residente, anche in assenza di effettiva distribuzione di utili, qualora lo stesso sia assoggettato a tassazione privilegiata. Riepiloga gli aspetti salienti della disciplina come modificata dallo schema in esame;

---

43 Articolo 11, comma 1, lettera b) della legge n. 212 del 27 luglio 2000.

44 La relazione illustrativa specifica che la quota di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto della demoltiplicazione prodotta sugli utili dalla catena societaria partecipativa.

45 La relazione illustrativa evidenzia che In questo modo viene garantita una maggiore equivalenza della base imponibile del reddito estero, imputato per trasparenza in capo al socio italiano, rispetto allo stesso reddito qualora questo fosse stato prodotto in Italia.

46 Cioè il 24%.

47 Articolo 167, comma 6, del TUIR.

in particolare: il presupposto del controllo, le condizioni per l'applicazione del nuovo regime sulle CFC, la possibilità di presentazione dell'interpello.

Per la valutazione degli aspetti di natura finanziaria la RT analizza i dati delle dichiarazioni IRES anno d'imposta 2016 dalla quale emerge che la normativa vigente coinvolge circa 210 società che garantiscono un gettito complessivo per l'erario, al netto delle imposte pagate all'estero di circa 41 mln di euro. In mancanza di dati in Anagrafe Tributaria che permettano di definire in modo preciso la nuova platea di soggetti interessati dalla disciplina in commento, procede a valutare le singole componenti che potrebbero comportare effetti in termini di gettito erariale.

Analizza quindi gli effetti che potrebbe avere la nuova disposizione recata dal comma 4 sulla platea dei contribuenti soggetti al regime delle CFC: infatti la necessità che le due condizioni – quella della tassazione effettiva inferiore alla metà di quella alla quale sarebbero stati soggetti qualora residenti in Italia e il limite di 1/3 dei proventi realizzati considerati come *passive income* - coesistano congiuntamente avrà l'effetto di ridurre i soggetti cui applicare il nuovo regime fiscale. Per contro evidenzia che la ricordata condizione che riduce dal 50% ad 1/3 il limite dei cd. *passive income* oltre il quale scatta l'applicazione della disciplina CFC, avrà sicuramente l'effetto di aumentare il numero dei soggetti rientranti nel regime e determinerà quindi un limitato maggior gettito. Sottolinea poi che il limite citato del *passive income* andando ad incidere su un dato oggettivo, rappresentato dal suo ammontare, è da ritenersi preponderante da un punto di vista degli effetti di natura finanziaria rispetto alle altre modifiche intervenute sul regime delle CFC che assumono invece un ruolo più marginale.

In base a tali considerazioni ed in particolare vista l'esiguità dei soggetti attualmente interessati alla disciplina fiscale sulle CFC stima che gli effetti finanziari complessivi della misura in oggetto possano risultare di impatto nullo o trascurabile e comunque sicuramente non negativi.

Al riguardo si evidenzia che la stima degli effetti finanziari delle nuove disposizioni si presenta oggettivamente non agevole, vista la complessità e l'interconnessione di diversi aspetti che possono venire in rilievo.

La RT sembra aver preso in considerazione ed analizzato, come elementi in grado di produrre effetti finanziari, solo alcune delle novità presenti nell'articolo in esame; nello specifico quelle espresse nel nuovo comma 4 dell'articolo 167 del TUIR: in particolare la previsione di una condizione in più, rispetto alla vigente disciplina, per l'applicazione del regime delle CFC[48] - da cui deriverebbe una possibile restrizione della platea dei soggetti interessati e l'adozione di un criterio più ristrettivo in materia

[48] L'applicazione del regime CFC richiede la sussistenza congiunta di due condizioni: la tassazione effettiva nel paese di localizzazione del soggetto controllato inferiore alla metà di quella cui sarebbe stato assoggettato se fosse stato residente in Italia ed il conseguimento di oltre un terzo del proprio reddito attraverso *passive income*.

di reddito da *passive income*[49] da cui discenderebbe, di contro, in modo certo, l'effetto opposto ossia l'ampliamento della platea soggettiva alla quale si applica il regime CFC.

In merito sarebbe utile un approfondimento istruttorio riguardante la parte in cui la relazione tecnica afferma il carattere preponderante dell'impatto del nuovo criterio in materia di *passive income* in quanto l'ammontare degli stessi costituisce un dato oggettivo. In tal modo si lascerebbe intendere che l'analisi delle variazioni finanziarie ascrivibili alle altre norme dia luogo a dati aleatori e non verificabili *a priori:* la qual cosa però rende di per sé non verificabile l'affermazione circa l'impatto nullo o trascurabile e comunque di certo non negativo in termini di gettito ascrivibile alle disposizioni in esame.[50]

Si osserva inoltre che nulla invece viene ipotizzato circa l'impatto finanziario delle altre disposizioni contenute nell'articolo in commento che potrebbero essere suscettibili di modificare gli effetti finanziari della disciplina CFC già contabilizzati a legislazione vigente.

Mancano indicazioni quantitative circa il possibile incremento dei soggetti dovuto all'inclusione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti nonché alla nuova nozione di soggetti controllati non residenti; sul punto la RT riferisce di non disporre in Anagrafe Tributaria di informazioni di dettaglio. Tuttavia, sarebbe importante acquisire, dalle dichiarazioni dei redditi più recenti, il dato della numerosità dei potenziali soggetti interessati dall'estensione applicativa ed i valori di riferimento validi per l'applicazione della nuova disciplina (ad esempio la tassazione effettiva del paese estero dei soggetti controllati è determinata a legislazione vigente, seguendo i criteri di definizione contenuti nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 16 settembre 2016, ovvero l'ammontare del *passive income* che a legislazione vigente pesa per almeno il 50% a fronte del 33,3% previsto dalla nuova disciplina).

Ad una prima lettura parrebbe che la nuova disposizione si applichi a tutti i soggetti controllati, ovunque localizzati, laddove la vigente disciplina delle CFC prevede due differenti regimi a seconda che la società controllata sia localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (come definito dal vigente comma 4 dell'articolo 167 del TUIR[51]), ovvero sia localizzata in Stati o territori diversi da quelli privilegiati o in Stati appartenenti all'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri uno scambio effettivo di informazioni. Nel primo caso, assume valore prioritario il confronto con il livello nominale di tassazione (che consente, come già detto, di definire uno Stato a regime fiscale privilegiato) mentre nel secondo caso il vigente comma 8-*bis* dell'articolo 166 del TUIR fa riferimento alla tassazione effettiva ed ai livelli di *passive income*,

---

[49] Per la disciplina vigente, il reddito da *passive income* deve essere superiore alla metà.

[50] Non si può escludere che la restrizione della platea non risulti controbilanciata.

[51] Che peraltro viene sostituito dalle disposizioni contenute nel nuovo articolo 47-*bis* del TUIR introdotto con il successivo articolo 5 del presente schema.

avvicinandosi così al regime previsto dal nuovo comma 4 in esame. Sul punto si chiede di chiarire se questa unificazione di regime fiscale, in cui si sostanzierebbe la nuova disciplina proposta, possa produrre effetti finanziari, con particolare riferimento al passaggio dal livello nominale di tassazione (attualmente previsto dal citato comma 4 del vigente articolo 167 del TUIR) alla definizione di tassazione effettiva prevista dalla nuova formulazione dell'articolo in esame.

Sarebbe poi utile acquisire informazioni in merito agli interpelli in materia di CFC (numeri, esiti, valori) che, si ricorda, in caso di valutazione favorevole da parte dell'Amministrazione finanziaria, rendono inapplicabile il regime, con conseguenze in termini di gettito.

Sezione II
Disposizioni in materia di dividendi e plusvalenze

Articolo 5
(Modifiche alle diposizioni del Testo unico riguardanti dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti)

Le disposizioni in titolo novellano diversi articoli del TUIR in tema di dividendi e plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti, recependo le modifiche - apportate con il nuovo comma 2 dell'articolo 167 del TUIR[52] - alla nozione di controllo societario rilevante ai fini dell'imputazione per trasparenza dei redditi derivanti da soggetti controllati esteri.

La lettera a) del **comma 1** sostituisce il vigente comma 4 dell'articolo 47 del TUIR per una esigenza di coordinamento con le modifiche sulla disciplina degli utili provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata. Resta fermo che concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, così come individuati dal nuovo articolo 47-*bis*, la cui partecipazione è definita di controllo ai sensi del nuovo comma 2 dell'articolo 167 (sostituito dall'articolo 4 del presente schema di decreto). Il contribuente può in ogni caso dimostrare (anche con diritto di interpello ed al fine della disapplicazione della disciplina prevista per i dividendi provenienti da imprese localizzate in territori a regime fiscale privilegiato) che, sin dall'origine, dalla partecipazione non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La lettera b) introduce nell'ordinamento l'articolo 47-*bis* del TUIR in materia di regimi fiscali privilegiati ed in sostituzione del vigente articolo 167, comma 4 del TUIR; il nuovo articolo detta le condizioni per le quali i regimi fiscali - applicati in Stati o territori diversi da quelli appartenenti all'Unione Europea o a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulalo un accordo sullo scambio di informazioni – si considerano privilegiati. Per l'individuazione dei regimi fiscali privilegiati distingue tra partecipazioni:

- di controllo[53] per le quali il test per l'individuazione del regime fiscale privilegiato è basato sul confronto tra la tassazione effettiva estera e il 50% della tassazione effettiva italiana;
- non di controllo, per le quali il test è basato sul confronto tra la aliquota nominale estera e il 50 % dell'aliquota nominale italiana, tenendo conto dell'eventuale impatto su tali aliquote nominali della presenza di regimi speciali[54].

---

[52] Così come modificato dall'articolo 4 del presente schema di decreto.

[53] Così come modificato dall'articolo 167 comma 2, come riscritto dall'articolo 4 del presente schema.

[54] La relazione illustrativa specifica che per regime speciale può intendersi quella disciplina fiscale applicabile a determinati soggetti in ragione della tipologia di attività esercitata (ad esempio attività industriali svolte in "zone franche"), ovvero delle particolari categorie di appartenenza (ad esempio le "microimprese"), ovvero in virtù di accordi o provvedimenti *ad hoc* dell'Amministrazione finanziaria estera, laddove nell'ordinamento

Il comma 2 del nuovo articolo 47-bis prevede che la disapplicazione della disciplina in parola possa avvenire quando: la partecipata non residente svolge nel paese in cui è insediata un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali; il soggetto residente, mediante il possesso della partecipazione estera, non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

La lettera c) sostituisce il primo periodo del comma 4 dell'articolo 68 del TUIR in tema di plusvalenze; con tale novella si unifica il regime di tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società quotate, localizzate in paesi a fiscalità privilegiata, che prescinde dal fatto che siano partecipazioni qualificate o meno. In ogni caso esse concorrono a formare il reddito per il loro intero ammontare. Se il contribuente residente intende far valere l'esimente contenuta nel comma 2, lettera b, dell'articolo 47-*bis* - per la quale non si applica la disciplina dei redditi provenienti da Stati con regimi fiscali privilegiati poiché ha dimostrato che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in tali Stati – deve segnalare nella propria dichiarazione dei redditi la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato; a tali fini la condizione di mancanza dell'effetto di localizzare i redditi negli Stati in parola, deve sussistere ininterrottamente sin dal primo periodo di possesso. Per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e per le cessioni effettuate nei confronti di controparti non appartenenti allo stesso gruppo del cedente, è sufficiente che la condizione suddetta sussista ininterrottamente per i cinque periodi d'imposta anteriori al realizzo stesso.

La lettera d) sostituisce il primo periodo del comma 4-bis; la novella riguarda le plusvalenze realizzate su partecipazioni in soggetti localizzati in Paesi a regime fiscale privilegiato per i quali è dimostrato che il soggetto non residente svolga attività economica effettiva[55]: in tal caso al cedente controllante spetta un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR in ragione delle imposte assolte dall'impresa durante il periodo di possesso della partecipazione.

La lettera e) novella il comma 4-*bis* dell'articolo 86 del TUIR, in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti da beni d'impresa, con la finalità di coordinarne il contenuto alle nuove disposizioni illustrate.

La lettera f), con finalità di coordinamento, sostituisce il comma 1, lettera c) dell'articolo 87 del TUIR ed il comma 2 del medesimo articolo in tema di plusvalenze esenti.

Anche la lettera g) ha finalità di coordinamento; sostituisce il comma 3 dell'articolo 89 del TUIR in materia di interessi e dividendi; si dispone che la dimostrazione che dalle partecipazioni non consegua l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, consente al contribuente di applicare al dividendo percepito la tassazione ordinaria. La dimostrazione, effettuata anche mediante interpello deve esser data sin da primo periodo di possesso e solo per i periodi di imposta per i quali gli utili si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati.

La lettera h) modifica i commi 3 e 5 dell'articolo 168-ter del TUIR in tema di *branch exemption;* l'opzione per tale regime fiscale, qualora ricorrano le condizioni per l'applicazione della disciplina delle CFC contenuta nel comma 4 dell'articolo 167 del TUIR, si esercita a condizione che il soggetto localizzato nel territorio a fiscalità svolga un'effettiva attività economica, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali[56].

Il **comma 2** del presente articolo modifica le disposizioni relative alle eventuali ritenute sui dividendi, disciplinate dal comma 4 dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973, operate dall'intermediario finanziario nazionale, per tener conto dei criteri di individuazione e delle esimenti di cui a nuovo articolo 47- bis del TUIR.

---

estero sia presente un regime ordinario, strutturale e differente applicabile ad altri contribuenti che svolgono analoga attività industriale, commerciale o finanziaria.

[55] Mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

[56] Ai sensi del comma 5 dell'articolo 167 del TUIR.

Analoghe finalità di coordinamento sono perseguite dal **comma 3**, che modifica l'articolo 8, comma 3-*ter* del DLgs 471/1997 in materia di violazioni relative al contenuto ed alla documentazione delle dichiarazioni; dal **comma 4** che modifica l'articolo 1, comma 1007 della Legge di bilancio per il 2018 in tema di utili percepiti per partecipazioni in società residenti o localizzate in paesi non inclusi nella c.d. black list[57]; dal **comma 5** che modifica l'articolo 1, comma 143, della legge di stabilità per il 2016 in materia di individuazione dei territori a fiscalità privilegiata secondo i criteri disposti dalla normativa vigente[58] di cui al vigente comma 4, dell'articolo 167 del TUIR.

La RT evidenzia che con il recepimento della direttiva in argomento, che ha implicato le modifiche viste in merito alla vigente disciplina del trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, si è resa necessaria l'abolizione del comma 4 dell'articolo 167 del TUIR e la contestuale introduzione del nuovo articolo 47-*bis* del TUIR che disciplina i regimi fiscali privilegiati. Le modifiche hanno quindi interessato tutte le disposizioni per le quali si rende ora applicabile il nuovo articolo 47-*bis*, in sostituzione del citato comma 4 dell'articolo 167, ed inoltre hanno distinto tra partecipazioni di controllo e partecipazioni non di controllo al fine della modalità di applicazione della disciplina fiscale.

Per le partecipazioni di controllo il *test* che permette di definire se il regime fiscale della controllata è privilegiato, o meno, è rimasto inalterato rispetto alla disciplina vigente per le CFC in quanto è basato sulla tassazione effettiva, cioè si valuta se la tassazione effettiva nel Paese estero è inferiore al 50% di quella italiana. Per le partecipazioni non di controllo il *test* per valutare se il regime fiscale della controllata è da considerarsi privilegiato, o meno, è basato sul confronto tra le aliquote nominali (tassazione nominale estera inferiore al 50% di quella italiana) rettificate tenendo conto dell'eventuale impatto su tali aliquote nominali dei regimi speciali. Sottolinea poi che l'altra importante modifica prevista dallo schema normativo in esame è la parificazione del regime *pex* di esenzione delle plusvalenze[59] (prima spettante per le società quotate di Paesi black list solo per le partecipazioni non qualificate) al regime *pex* di esenzione dei dividendi (già spettante per le società quotate istituite in Paesi considerati a fiscalità privilegiata per partecipazioni qualificate e non). Inoltre nel caso di sussistenza dell'esimente dell'attività effettiva (senza però il radicamento, tolto dalla CFC) rimane invariato il regime di *semi-pex*[60] per tutti i dividendi IRES (per partecipazioni di controllo e non), rimane il semi-credito[61] per i dividendi IRES da partecipazioni di controllo e rimane il credito pieno per le plusvalenze IRES da partecipazioni di controllo.

Infine per le modifiche concernenti il trattamento delle plusvalenze sottolinea che viene previsto un monitoraggio fisso di cinque anni (a meno che il possesso non sia

---

[57] Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001.

[58] Nello specifico, il comma 4 dell'articolo 167 del TUIR.

[59] Con il termine *pex* (acronimo di *partecipation exemption*) si indica la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze e dei dividendi realizzate nell'ambito di un'attività d'impresa. La misura dell'esenzione dipende dal soggetto (società o persona fisica) che detiene la partecipazione in regime di impresa.

[60] Cioè tassazione al 50% del dividendo.

[61] Riconoscimento del credito d'imposta per il 50%.

riferibile ad un periodo inferiore) per le cessioni fuori gruppo: se la partecipazione riguarda una società localizzata in un Paese non considerato a fiscalità privilegiata nei cinque periodi d'imposta precedenti, la plusvalenza è tassata con gli ordinari criteri previsti per la tassazione in ambito nazionale delle predette plusvalenze; se, invece, il Paese in cui è localizzata la società partecipata è considerato a fiscalità privilegiata in uno o più dei cinque periodi d'imposta precedenti alla cessione, la plusvalenza non è esente, a meno che non si dimostri, con riguardo ai soli periodi d'imposta in cui il paese è considerato a fiscalità privilegiata, l'esimente della tassazione congrua.

Per la valutazione degli effetti finanziari considera che la normativa in esame nell'adeguare il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze, interviene sulla disciplina vigente modificandola solo in maniera marginale, su aspetti formali e per lo più per finalità di coordinamento normativo e di semplificazione. Le poche modifiche sostanziali, che potrebbero produrre effetti finanziari, sono riconducibili all'introduzione del monitoraggio di 5 anni per l'applicazione del regime della *pex* per le plusvalenze. Sottolinea che tale modifica presenta gli aspetti più controversi: tale previsione, se ad una prima analisi sembrerebbe determinare teoricamente effetti negativi in termini di gettito, in realtà favorisce il "rilascio" di plusvalenze che oggi non vengono fatte emergere per evitare un'imposizione considerata eccessiva. Pertanto sostiene che la misura è foriera di determinare effetti positivi in termini di gettito in quanto favorisce l'emersione di base imponibile oggi non aggredibile.

Conclude stimando che - per le motivazioni esposte e considerata la peculiarità e gli ammontari delle fattispecie interessate dalle disposizioni, nonché considerate le finalità di coordinamento normativo, di coerenza del sistema impositivo e di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi in capo ai contribuenti al fine di favorire gli investimenti - sotto l'aspetto strettamente finanziario dalle disposizioni esaminate non derivino effetti in termini di gettito.

Al riguardo si rappresenta che non si dispone di elementi sufficienti per verificare la RT. La stessa non fornisce alcuna informazione in merito, ad esempio, alla numerosità dei contribuenti che potrebbero essere interessati dall'applicazione della nuova disciplina, così come non fornisce alcuna indicazione circa i valori delle partecipazioni, degli utili percepiti e delle plusvalenze maturate a legislazione vigente e riportate nelle dichiarazioni dei redditi.

In particolare, la RT non formula ipotesi circa le possibili ricadute erariali che potrebbe avere il nuovo regime fiscale che distingue tra partecipazioni di controllo e non, con un'attenzione speciale anche alla nuova definizione di controllo introdotto con l'articolo 4 dello schema in commento, in materia di tassazione delle CFC.

Allo stesso modo non sono forniti dati sulla unificazione del regime fiscale delle plusvalenze e dei dividendi provenienti da partecipazioni in Stati a fiscalità privilegiata che, con le modifiche in esame, sono tutte ricondotte alla disciplina delle *pex*. Per avere un ordine d'idee circa il volume (sia numerico che di valore) delle fattispecie in esame, sarebbe importante conoscere quanti soggetti potenzialmente destinatari delle

disposizioni in argomento, non applicano, a legislazione vigente, il regime delle *pex* (cioè le plusvalenze che non godono dell'esenzione del 95% in quanto relative a partecipazioni qualificate in società quotate di paesi *black list*) nonché l'ammontare delle plusvalenze riconducibile a dette fattispecie. In tal senso potrebbe effettuarsi un confronto tra gettito a legislazione vigente e gettito derivante dalla disciplina proposta, al fine di verificare la sostanziale neutralità delle disposizioni, affermata in RT.

Altro aspetto che andrebbe approfondito riguarda l'ipotizzata emersione di base imponibile, anche se non quantificata in RT e quindi non utilizzata a fini di copertura, dovuta ad una parziale compensazione degli effetti finanziari tra l'introduzione della riduzione del monitoraggio per le plusvalenze che viene ricondotto ad un periodo di 5 anni (e non più dall'origine del possesso) che produrrebbe effetti negativi in termini di gettito e l'effetto positivo derivante dal "rilascio" di plusvalenze che oggi non vengono fatte emergere per evitare un'imposizione considerata eccessiva.

Al fine di verificare l'efficacia della nuova disciplina che non reca norme volte a favorire la *compliance* o finalizzate ad indurre il contribuente a far emergere i redditi, sarebbe utile poter disporre di informazioni circa l'efficacia delle attività di accertamento in materia volte al recupero a tassazione delle plusvalenze al fine di conoscere eventuali criticità dell'impianto normativo in essere in raffronto a quello proposto[62].

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISALLINEAMENTI DA IBRIDI

Articolo 6 *(Definizioni)*, articolo 7 (*Giurisdizione*), articolo 8 (*Disallineamenti da ibridi*), articolo 9 (*Disallineamenti da ibridi inversi*), articolo 10 (*Disallineamenti da residenza fiscale*), articolo 11 (*Disposizioni in materia di controlli*)

L'articolo 6 fornisce la definizione di una serie di elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della disciplina sui "disallineamenti da ibridi[63]. Nella direttiva in argomento si legge che questi disallinamenti sono la conseguenza delle differenze nella qualificazione giuridica dei pagamenti (strumenti finanziari) o delle entità a seguito della interazione di due o più giurisdizioni fiscali[64].

L'effetto di tali disallineamenti è spesso una deduzione in entrambi gli Stati (doppia deduzione) o una deduzione dei redditi in uno Stato senza che tali redditi siano inclusi nella base imponibile

---

[62] Sarebbe utile una stima, mediante l'utilizzo dei dati a disposizione di Anagrafe tributaria, dell'ammontare di plusvalenze da partecipazioni in aziende localizzate in paesi a fiscalità privilegiata.

[63] In via generale, con il termine ibrido (cioè transazioni o entità economico-finanziarie trattate fiscalmente in modo diverso in due ordinamenti giuridici) si individuano gli accordi o le strutture, riconducibili a diverse tipologie come: strumenti finanziari ibridi, entità ibride, trasferimenti finanziari ibridi, entità con doppia residenza. Attraverso le complesse transazioni facenti uso delle citate strutture ibride i soggetti economici presenti su più Stati (multinazionali) perseguono una riduzione del carico fiscale complessivo, attraverso diversi meccanismi: doppia deduzione di componenti negative (in entrambi gli Stati coinvolti), deduzione in uno Stato e non tassazione nell'altro (deduzione non inclusione), percezione di indebiti crediti di imposta per imposte pagate all'estero.

[64] Nella sostanza queste norme rappresentano una serie di misure volte a prevenire l'evasione delle multinazionali impedendo loro di sfruttare le differenze tra le diverse giurisdizioni fiscali con la finalità di erodere le basi imponibili.

dell'altro Stato (deduzione non inclusione). Le definizioni contenute nell'articolo in esame sono volte a contrastare gli effetti derivanti dalla diversa qualificazione che i differenti sistemi fiscali possono dare circa un medesimo strumento finanziario, mezzo di pagamento, soggetto (entità o stabile organizzazione)[65.]

In particolare vengono definiti i fenomeni che la normativa intende contrastare, come la doppia deduzione e la deduzione senza inclusione e viene presentato un elenco esemplificativo di situazioni riconducibili alla fattispecie del "disallineamento da ibridi". Un disallineamento è ritenuto "da ibridi" se si verifica tra imprese associate, tra un soggetto passivo e un'impresa associata, tra la sede centrale e una stabile organizzazione, tra due o più stabili organizzazioni della stessa entità ovvero nell'ambito di un accordo strutturato (finalizzato a produrre un disallineamento da ibridi). La relazione illustrativa evidenzia che rileva il disallineamento concreto; pertanto non vengono presi in considerazione i disallineamenti potenziali, ma solo quelli effettivamente verificatisi.

L'articolo 7 indica le posizioni attive o passive che generano componenti negative o positive di reddito al fine di individuare lo Stato in cui si trova il soggetto economico a cui imputare le diverse fattispecie giuridico contabili; pertanto specifica quando lo Stato italiano è indicato come stato del pagatore o dell'investitore o del beneficiario a seconda delle differenti posizioni[66].

L'articolo 8 disciplina le misure di contrasto alle conseguenze fiscali derivanti dal disallinamento da ibridi. Nei diversi commi si prendono in considerazione le differenti posizioni economico-finanziarie al fine di indicare specificatamente a quale soggetto debba imputarsi la deduzione del componente negativo di reddito o l'attribuzione di una componente positiva di reddito. Pertanto nel comma 1 vengono regolamentate le fattispecie che potrebbero generare doppia deduzione; nel comma 2 sono disciplinati i casi che determinano una deduzione senza inclusione; nel comma 3 si regola la deduzione di un componente negativo di reddito, da parte di un soggetto finanziatore, derivante da transazione o serie di transazioni tra imprese associate o che sono parti di un accordo strutturato; il comma 4 regolamenta il disallineamento da ibridi che coinvolge il reddito di una stabile organizzazione disconosciuta[67] (cioè riconosciuta come stabile organizzazione nello stato di residenza, ma non riconosciuta tale nell'ordinamento dell'altro Stato, con il quale si svolgono i rapporti economici); il comma 5 specifica che il credito maturato per imposte estere pagate spetta in misura corrispondente alla differenza positiva tra il provento cui detto credito si ricollega e l'onere finanziario relativo alle suddette operazioni[68]

---

[65] La relazione illustrativa rileva che le misure dello schema mirano a contrastare gli effetti di doppia deduzione ovvero di "deduzione non inclusione", che derivano da conflitti nella qualificazione di strumenti finanziari, pagamenti, entità, stabili organizzazioni o dall'allocazione dei pagamenti. In sostanza lo stesso pagamento, le stesse spese o le stesse perdite sono dedotti sia nello Stato membro in cui il pagamento ha origine, le spese sono sostenute o le perdite sono subite sia in un altro Stato membro (doppia deduzione), ovvero a un pagamento è applicata una deduzione nello Stato membro in cui il pagamento ha origine senza una corrispondente inclusione, a fini fiscali, dello stesso nell'altro Stato membro (deduzione senza inclusione). Si intende inoltre contrastare l'ottenimento di un indebito credito per le imposte estere, originato dallo sfruttamento di un disallineamento concernente uno strumento finanziario.

[66] In particolare se la componente negativa di reddito è deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile di un soggetto localizzato nel territorio dello Stato Italiano, quest'ultimo viene indicato come stato del pagatore; se la componente negativa sostenuta da una stabile organizzazione di un soggetto residente o non residente viene imputata ed è deducibile dal reddito di un soggetto localizzato in Italia quest'ultimo Stato è identificato come Stato dell'investitore; laddove infine la componente positiva di reddito venga attribuita, come contropartita, ad un soggetto passivo esterno, in base alla giurisdizione del soggetto pagatore, lo Stato italiano viene identificato come Stato del beneficiario.

[67] La disposizione in esame non trova applicazione nel caso vi sia una convenzione, tra i due Stati, per evitare le doppie imposizioni.

[68] Ciò deriva sia dal principio dell'inerenza sia dalla necessità di evitare doppie deduzioni, l'effetto sarà pertanto quello di ridurre, per tali fattispecie, il credito d'imposta finora riconosciuto.

L'articolo 9 intende disciplinare i casi di disallineamenti da ibridi inversi[69] che corrispondono ai casi di deduzione non inclusione; in esso si stabilisce che se una o più entità associate non residenti che detengono il controllo effettivo, in termini di diritti di voto, proprietà del capitale o diritto a ricevere i profitti pari almeno al 50%, in un'entità ibrida[70] situata in uno Stato membro, e siano localizzate in paesi che vedono l'entità soggetto passivo d'imposta, tale entità deve essere considerata residente di detto Stato membro e soggetta all'imposta sul reddito nella misura in cui tale reddito non è tassato secondo le leggi dello Stato membro o di qualsiasi altra giurisdizione (ciò al fine di escludere contestualmente sia la doppia imposizione sia la non inclusione delle componenti positive di reddito, o di una loro parte, nel reddito nell'imponibile)[71]. La norma non si applica agli organismi di investimento collettivo, di cui al comma 5-*quinquies* dell'articolo 73 del TUIR che detengono un portafoglio diversificato di titoli e sono soggetti alle norme sulla protezione degli investitori nel paese in cui sono stabiliti.

L'articolo 10 regolamenta i casi di disallineamenti da residenza fiscale per i quali si verifica la fattispecie di doppia deduzione derivante da casi di doppia residenza fiscale del soggetto passivo. In tali casi se il soggetto con doppia residenza è considerato residente nell'altro Stato appartenente all'unione europea ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra l'Italia e l'altro Stato, la componente negativa di reddito non è deducibile in Italia qualora sia considerata deducibile nello Stato estero e la deduzione non sia compensata da un reddito a doppia inclusione (nel qual caso si neutralizzerebbero gli effetti della doppia deduzione)[72]. Se il soggetto è residente in Italia ed anche in uno Stato non appartenente all'Unione europea la componente negativa di reddito non potrà essere dedotta qualora sia già stata considerata deducibile nel Paese extra-UE. Per effetto del principio dell'inerenza e dell'esclusione della doppia imposizione, è previsto che nel caso una componente negativa di reddito non sia stata resa deducibile, ma abbia prodotto una componente positiva a doppia inclusione, quest'ultima è esclusa da imposizione fino a concorrenza dell'ammontare della componente negativa per la quale è stata negata la deduzione.

L'articolo 11 disciplina gli aspetti concernenti l'accertamento delle violazioni alle disposizioni in argomento che deve essere effettuato con apposito atto preceduto, a pena di nullità, dalla notifica al contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali si ritiene configurabile una violazione. Viene quindi previsto il contraddittorio preventivo tra contribuente e amministrazione, prima che questa possa emettere avviso di accertamento.

---

[69] Si rappresenta che il disallineamento da entità ibrida si realizza, tipicamente, nei casi in cui un'entità viene considerata fiscalmente opaca nello Stato di residenza e fiscalmente trasparente nello Stato, o negli Stati, di residenza dei partecipanti. Il caso inverso - ove un'entità è fiscalmente trasparente nello Stato di residenza e fiscalmente opaca nello Stato dei partecipanti - è definito come "ibrido inverso". In tale ultimo caso, è fondamentale valutare se i soci non residenti sono considerati contribuenti dello Stato di residenza o dello Stato in cui si trova l'entità.

[70] Le entità ibride sono soggetti trattati fiscalmente in modo diverso in due ordinamenti giuridici (tipicamente, come entità trasparenti in un ordinamento e come entità non trasparenti nell'altro).

[71] La relazione illustrative evidenzia che tale fattispecie non dovrebbe verificarsi in quanto il reddito delle società trasparenti ai fini delle imposte sui redditi è imputato ai loro socie ed è assoggettato ad imposizione alla stregua di un reddito da partecipazione, con l'effettiva inclusione, quindi, del reddito dell'entità ibrida ai fini delle imposte sui redditi. L'unica fattispecie in cui il reddito della entità italiana fiscalmente trasparente non è assoggettato ad imposizione in Italia nelle mani del socio non residente si verifica laddove le attività della società trasparente non siano qualificate alla stregua di stabile organizzazione in base alle disposizioni della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra l'Italia e lo Stato di residenza del socio estero. In tal caso, tuttavia, non è possibile generare un caso di deduzione senza inclusione proprio perché, affinché la convenzione sia applicabile, è richiesto che lo Stato di residenza del socio estero imputi al proprio residente il reddito della società italiana con la conseguenza che ciò determina appunto l'inclusione del reddito della società trasparente italiana.

[72] Nel caso inverso il compito di neutralizzare il disallineamento sarà affidato allo Stato estero, con conseguente disapplicazione della disposizione in esame.

La RT ricorda che l’intervento in esame è finalizzato ad implementare nella normativa fiscale italiana le previsioni della Direttiva (UE) 2016/1164 così come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/952 del 29 maggio 2017, relative al contrasto ai disallineamenti ibridi consistenti in operazioni di arbitraggio fiscale capaci di generare situazioni di doppia non imposizione, di doppia deduzione o di deduzione senza inclusione mediante l'utilizzo di strumenti finanziari ibridi, vale a dire di strumenti finanziari che presentano caratteristiche sia di debito che di apporto di capitale, o di entità ibride, vale a dire di entità che sono considerate fiscalmente "trasparenti" in un ordinamento e fiscalmente "opache" in un altro ordinamento. Gli ordinamenti dei diversi Paesi attribuiscono a taluni strumenti finanziari, per loro natura ibridi, differenti qualificazioni giuridico/fiscali, che, pertanto, possono generare oneri fiscalmente deducibili nello Stato membro pagatore e contestualmente generare esenzione o limitata tassazione nell'altro Stato membro beneficiario, in quanto qualificate come dividendi. Per evitare tale circostanza, che può determinare arbitraggi fiscali tra più Stati, già la disciplina italiana considera come utili solo le remunerazioni degli ibridi che per il Paese di residenza del soggetto erogante sono totalmente indeducibili.

Rammenta poi, sinteticamente, la portata normativa delle disposizioni nel loro complesso specificando che il comma 1, dell’articolo 8, stabilisce il disconoscimento della deduzione in capo ad uno dei due soggetti interessati qualora emerga effettivamente un effetto di "doppia deduzione"; il comma 2 regolamenta il caso di "deduzione non inclusione" prevedendo il disconoscimento della deduzione in capo al soggetto pagatore ovvero laddove il soggetto passivo sia il beneficiano, l'inclusione del corrispondente componente positivo di reddito nella base imponibile del soggetto passivo; i restanti commi disciplinano alcune deroghe alla disciplina del disallineamento da ibridi nei casi di obblighi assunti dagli Stati nell'ambito di convenzioni per evitare doppie imposizioni.

L’articolo 9 prevede misure di contrasto ai disallineamenti da ibridi inversi che si presentano quando si realizza una deduzione non inclusione derivante dall'attribuzione di componenti positivi di reddito ad entità considerate trasparenti in uno Stato e opache in un altro.

Nel caso dell’articolo 10 si stabilisce che se una società è considerata residente ai fini fiscali anche in un altro Stato membro dell'Unione europea in base alla legge interna di tale Stato ed ai fini della convenzione per evitare le doppie imposizioni in essere tra la Repubblica italiana e tale Stato, la deduzione del componente negativo deve essere disconosciuta ai fini delle imposte sul reddito delle società. Laddove il disallineamento da residenza fiscale coinvolga uno Stato non appartenente all'Unione europea, la deduzione del componente negativo deve essere disconosciuta ai fini delle imposte sul reddito delle società. Le misure di contrasto suddette operano a condizione che il componente negativo in questione non abbia compensato un componente positivo di reddito considerato a doppia inclusione.

Conclude stimando che, dal punto di vista finanziario, le disposizioni non determinano effetti negativi di gettito anzi, considerata la natura antielusiva della disposizione ritiene che dalla stessa potrebbero derivare potenziali effetti finanziari positivi prudenzialmente non stimati. Inoltre, pur non disponendo di puntuali informazioni in merito alle fattispecie interessate dalla disciplina illustrata, è ragionevole ritenere che, essendo lo schema impositivo strutturato in maniera simmetrica tra i vari Stati membri, eventuali effetti finanziari negativi che pure potrebbero realizzarsi sarebbero compensati da corrispondenti effetti di segno opposto che ne determinerebbero la neutralizzazione.

Al riguardo si evidenzia che nella RT non si rinvengono dati od informazioni riscontrabili che consentano di verificare quanto in essa affermato; in particolare la possibilità che si possano ottenere risultati positivi di gettito - che peraltro andrebbero a compensare eventuali e non ben definiti effetti finanziari negativi - è stimata esclusivamente in base alla natura antielusiva delle norme contenute negli articoli all'esame.

La prudenza applicata nel non stimare effetti positivi, impostazione che si condivide sotto il profilo metodologico, non esclude la necessità di una loro quantificazione utilizzando i dati e gli elementi informativi in possesso dell'Amministrazione finanziaria al fine di verificarne la possibile consistenza e la loro connessa capacità di bilanciare eventuale effetti negativi; per questi ultimi peraltro la stima, o quanto meno l'indicazione delle fattispecie che potrebbero implicare una diminuzione di gettito, andrebbe attentamente approfondita anche in comparazione con gli effetti derivanti dall'applicazione della disciplina da parte degli altri Stati (membri UE ed extra comunitari). Se ad oggi le architetture fiscali di arbitraggio tra paesi UE ed extra UE, sviluppatesi a causa di una inefficace politica di contrasto dell'elusione perpetrata da parte delle grandi imprese multinazionali, potevano annoverare anche i soggetti italiani tra quelli rientranti tra gli incroci economico/finanziari appositamente costruiti per ricavare un vantaggio fiscale[73] - è evidente che in una situazione di restrizione e di controllo di tali arbitraggi i gruppi aziendali nazionali e/o esteri, avendo maggiori difficoltà nel sottrarsi al pagamento delle imposte, sceglieranno verosimilmente di localizzarsi in paesi più convenienti dal punto di vista fiscale, quelli che perciò garantiscono una minore imposizione in capo alle imprese ed ai loro soci (persone giuridiche o fisiche).

Un'ultima osservazione interessa l'articolo 11 che costruisce un sistema di accertamento delle violazioni e di contraddittorio con i contribuenti, che potrebbe richiedere specifiche professionalità e risorse. In proposito andrebbe confermata l'adeguatezza delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale esistenti per lo svolgimento efficace dei nuovi compiti affidati all'Amministrazione finanziaria.

[73] Attraverso i quali non possono escludersi, seppur sempre calibrati allo sfruttamento di fattispecie che consentano l'erosione fiscale, ritorni positivi in termini di gettito.

Andrebbe poi valutato l'impatto di possibili incrementi dei contenziosi. Per tali aspetti si chiedono chiarimenti.

CAPO V
DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Articolo 12
(Definizione di intermediari finanziari)

L'articolo in esame ridefinisce ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP la nozione di intermediari finanziari, di holding finanziarie e non finanziarie, alle quali si applicano specifiche disposizioni[74] per alcuni settori individuati dalla direttiva in commento. La relazione illustrativa chiarisce che la nuova definizione di intermediari si applica a tutte le disposizioni dell'ordinamento tributario che fanno riferimento a tali soggetti.

Il **comma 1**, lettere a), b) e c) dell'articolo in esame intervengono sulla disciplina in materia di imposte sui redditi (artt. 96, 106 e 113 del TUIR) al fine di sostituire, ovunque ricorra, il riferimento agli enti creditizi e finanziari con quello agli intermediari finanziari.

La lettera d), introducendo il nuovo articolo 162-*bis* del TUIR, fornisce una definizione gli intermediari finanziari valida ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)[75]. Pertanto sono definiti tintermediari finanziari:

- i soggetti autorizzati a erogare finanziamenti nei confronti del pubblico, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 38 del 2005[76];
- i confidi minori di cui all'articolo 112-*bis* del Testo unico bancario - TUB[77];
- gli operatori del microcredito, di cui all'articolo 111 del TUB;
- i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dai soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera c) del D. Lgs. n. 38 del 2005.

Definisce poi come società di partecipazione finanziaria i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari, diversi dai cd. intermediari IFRS. Definisce anche le società di partecipazione non finanziaria e gli altri soggetti assimilati. Il nuovo articolo 162-*bis* del TUIR detta inoltre il criterio per verificare quando sussiste il

---

[74] Tra le quali quella concernente la deducibilità degli interessi passivi.

[75] Il criterio di definizione della categoria degli intermediari finanziari è quello disciplinato organicamente dal D. Lgs. n. 136 del 2015.

[76] Il quale definisce i soggetti presenti nel settore creditizio e bancario soggetti alla disciplina contabile dei principi contabili internazionali (c.d. IFRS per il settore in argomento),cioè: le banche italiane; le società finanziarie italiane che controllano banche o gruppi bancari iscritti nell'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993, ad eccezione delle imprese di cui alla lettera d); le società di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano una o più banche o società finanziarie ovunque costituite qualora il settore di maggiore dimensione all'interno del conglomerato finanziario sia quello bancario determinato ai sensi del decreto legislativo n. 142 del 2005; le società di intermediazione mobiliare (SIM); le società finanziarie italiane che controllano SIM o gruppi di SIM; le società di gestione del risparmio (SGR); le società finanziarie iscritte nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993; le società finanziarie che controllano società finanziarie iscritte nel citato albo, o gruppi finanziari; le agenzie di prestito su pegno; gli istituti di moneta elettronica; gli istituti di pagamento di cui al titolo V-*ter* del decreto legislativo n. 385 del 1993.

[77] Sono i soggetti che, ai sensi della legge n. 326 del 2003, svolgono esclusivamente l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali, a favore delle piccole e medie imprese associate.

requisito della prevalenza nell'assunzione di partecipazioni in intermediari finanziari[78], o in soggetti diversi dagli intermediari finanziari[79].

Il **comma 2** aggiorna tutti i riferimenti contenuti nelle disposizioni in materia di IRAP[80] per coordinarli con la nuova definizione di intermediari finanziari.

Il **comma 3** effettua la medesima modifica delle disposizioni in materia di addizionale IRES per i soggetti finanziari al fine di aggiornare le disposizioni vigenti alle nuove definizioni di intermediari finanziari.

Infine il **comma 4** sostituisce il comma 10 dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 141 del 2010 concernente l'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi comunicativi all'anagrafe tributaria, al fine di recepire la nuova classificazione di intermediari finanziari e società di partecipazione.

La RT evidenzia che l'articolo in esame ridefinisce nell'ordinamento vigente l'ambito soggettivo degli intermediari finanziari e non finanziari. Rammenta quindi che con il recepimento della direttiva in argomento l'ordinamento tributario acquisisce ed applica gli effetti del processo di riforma della disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, concluso con l'emanazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, recante l'attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni delle banche e degli altri istituti finanziari.

In via sintetica ricorda gli articoli del TUIR su cui impatta la definizione del nuovo ambito soggettivo, evidenziando l'introduzione dell'articolo 162-*bis* il quale dispone che la nuova definizione univoca di intermediario finanziario è applicata sia ai fini della determinazione dell'IRES e dell'addizionale IRES sia ai fini della determinazione dell'IRAP.

Specifica poi che la nuova definizione dell'ambito soggettivo degli intermediari finanziari porta all'esclusione di alcune tipologie di soggetti, tra cui: a) le società finanziarie la cui attività consista, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria; b) le cd. *merchant banks*[81]; c) le cd. società veicolo (società di cartolarizzazione) e d) gli intermediari *captive*[82] (che non operano nei confronti del pubblico).

Sottolinea che tale esclusione dal punto di vista del trattamento fiscale comporta le seguenti modificazioni:

---

[78] In via sintetica quando in base ai dati del bilancio approvati dell'ultimo esercizio chiuso l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti intermediari e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi sia superiore il 50% del totale dell'attivo patrimoniale, inclusi gli impegni ad erogare fondi e le garanzie rilasciate.

[79] Quando in base ai dati del bilancio approvati dell'ultimo esercizio chiuso l'ammontare complessivo delle partecipazioni in detti soggetti e altri elementi patrimoniali intercorrenti con gli stessi sia superiore il 50% del totale dell'attivo patrimoniale.

[80] Articolo 6 del D. Lgs. n. 446 del 1997.

[81] Cioè società creditizie che finanziano in molteplici forme, imprese industriali e commerciali in espansione, anche partecipando direttamente al loro capitale.

[82] Gli intermediari *captive* sono attualmente utilizzati sia nel settore assicurativo e riassicurativo, sia nel settore finanziario per supportare le reti commerciali dei grandi brand specialmente quelli automobilistici europei e statunitensi.

- l'applicazione dell'articolo 96 del TUIR in materia di deducibilità limitata degli interessi passivi in luogo della deducibilità integrale;
- l'applicazione della deducibilità limitata delle svalutazioni dei crediti in luogo della deducibilità integrale;
- l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale IRES del 3,5%;
- la determinazione della base imponibile IRAP (valore della produzione) con riferimento ai componenti positivi e negativi relativi alle attività commerciali.

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, pur non disponendo di elementi puntuali in merito alle singole fattispecie interessate dalle disposizioni (di numerosità trascurabile), stima che le modifiche nel complesso determinino effetti finanziari di impatto nullo ovvero trascurabile e comunque di certo non negativo.

Al riguardo non si dispone di elementi sufficienti per la verifica della RT; in particolare non vengono fornite informazioni circa la numerosità dei soggetti che risultano esclusi dalla nuova definizione di intermediari finanziari, le loro posizioni fiscali in termini di interessi passivi dedotti, di quote di svalutazione dei crediti portate in deduzione, di ammontare di addizionale IRES pagata e di valore di base imponibile IRAP calcolata secondo le disposizioni applicabili agli enti creditizi.

Con riferimento poi agli effetti finanziari si può sottolineare che:

- l'applicazione dell'articolo 96 del TUIR in materia di deducibilità parziale degli interessi passivi produrrà, verosimilmente, effetti di maggior gettito rispetto a quanto registrato a legislazione vigente;
- la deducibilità limitata delle svalutazioni dei crediti in luogo della deducibilità integrale produrrà anch'essa, probabilmente, un recupero di gettito;
- l'esclusione dall'ambito soggettivo di applicazione dell'addizionale IRES del 3,5% avrà invece un sicuro effetto di riduzione del gettito;
- le modifiche della base imponibile a titolo di IRAP potranno avere, verosimilmente, effetti negativi in termini di gettito, in quanto le aliquote IRAP vigenti per gli intermediari finanziari su tutto il territorio italiano[83] sono maggiori rispetto a quelle applicate alle attività commerciali[84]. Per quanto attiene invece alle diverse modalità di definizione del valore della produzione (che rappresenta la base imponibile IRAP), non è possibile indicarne, *a priori*, gli effetti finanziari.

Tali considerazioni inducono a ritenere necessaria una stima - anche se si condivide l'affermazione circa la numerosità trascurabile dei soggetti interessati dalla nuova disciplina - delle possibili conseguenze in termini di entrate erariali, basata sui dati in possesso della anagrafe tributaria. In assenza di tali informazioni non è verificabile,

[83] Si rammenta che l'IRAP è un'imposta le cui aliquote vengono definite a livello regionale.

[84] Le quali possono subire diminuzioni o maggiorazioni in ragione del settore in cui operano.

senza alcuna ipotesi di base, che l'impatto finanziario possa essere "nullo ovvero trascurabile e comunque di certo non negativo", così come affermato in RT.

CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 13 *(Disposizioni transitorie)* e articolo 14 *(Abrogazioni)*

L'articolo 13, al comma 1, specifica che le disposizioni di cui ai capi I, II e III, Sezione I, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Il comma 2 precisa che il riporto ai successivi periodi d'imposta degli interessi passivi "eccedenti" previsto dal comma 5 del nuovo articolo 96 (contenuto nell'articolo 1 del presente schema) si applica anche alle eccedenze di interessi passivi generatesi in periodi d'imposta in cui si è applicato il previgente articolo 96, riportate a nuovo ai sensi del comma 4 di tale articolo. La relazione illustrativa precisa che tale disposizione è prevista al fine di garantire il riporto, nell'ambito del nuovo regime di deducibilità degli interessi passivi, delle eccedenze di interessi passivi generatesi in vigenza della precedente disciplina di deducibilità.

Al fine di escludere distorsioni nel passaggio da un regime di limitazione della deducibilità degli interessi passivi parametrato al "ROL contabile" ad uno rapportato al "ROL fiscale" si dispone, con il comma 3, che non si dovranno considerare le componenti positive e negative di reddito rilevate nel valore o nei costi di produzione del bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2018, o ad uno degli esercizi precedenti, che non abbiano ancora trovato rilevanza fiscale e che invece assumono rilevanza negli esercizi successivi. Infatti in mancanza di tale disposizione le componenti citate potrebbero rientrare due volte nel calcolo del ROL (prima in quello di tipo contabile, ai sensi della vigente normativa, e poi in quello di tipo fiscale, in applicazione della nuova disciplina) con evidenti effetti duplicativi e quindi distorsivi per i contribuenti.

Il comma 4 recepisce la possibilità che la Direttiva concede agli Stati membri di escludere dalla limitazione di deducibilità, gli interessi passivi correlati a prestiti stipulati dall'impresa prima del 17 giugno 2016 e la cui durata o il cui imposto non siano stati aumentati successivamente a tale data. Questa disposizione consente all'Italia di garantire una sorta di ultrattività degli interessi passivi, al fine di garantirne la deducibilità in ragione del plafond del ROL calcolato secondo la disciplina vigente e non utilizzato, evitando che possa quindi andar perso per effetto del passaggio al nuovo regime di deducibilità limitata degli interessi[85].

Il comma 5 dispone che per fruire del regime transitorio di cui al precedente comma 4 il contribuente dovrà scegliere, indicando la preferenza nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, se applicare il nuovo regime di deducibilità o se optare per il sistema di utilizzo del plafond del ROL determinato secondo la vigente disciplina utilizzando così la parte di eccedenza non ancora utilizzata.

Il comma 6 prevede che le nuove disposizioni contenute nell'articolo 5 si applichino a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nonché agli utili distribuiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.

---

[85] La relazione illustrativa evidenzia che: "per gli interessi in questione il regime transitorio che risulta applicabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 consiste nella possibilità di dedurli fino a concorrenza dell'importo che risulta dalla somma tra: il plafond di deducibilità determinato ai sensi del nuovo testo dell'articolo 96 del Tuir e l'eccedenza di "ROL contabile" generatasi ai sensi della disciplina previgente e che, al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, non risulta ancora utilizzata.

Il comma 7, con riferimento alle disposizioni in materia di CFC (di cui all'articolo 4 del presente schema) specifica che restano applicabili, ove compatibili le disposizioni contenute nel D.M. 21 novembre 2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8 del vigente articolo 167 del TUIR.

Il comma 8 prevede che le disposizioni in materia di ibridi di cui agli articoli da 6 ad 8 e da 10 ad 11 del presente schema, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, mentre quelle contenute nel comma 9, in materia di disallineamenti da ibridi inversi, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.

I commi 9 e 10 dell'articolo in esame recano le norme di decorrenza e le clausole di salvaguardia relative alle disposizioni di coordinamento in materia di definizione degli intermediari finanziari. Nello specifico: le nuove definizioni di intermediari a fini IRES e IRAP si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; per detti soggetti con riferimento ai periodi di imposta precedenti, se i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti anteriormente alla predetta data del 31 dicembre 2018, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione netta a fini IRAP, relativi agli stessi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in detti periodi. Medesime disposizioni in termini di vigenza delle norme applicabili anteriormente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, sono previste per i soggetti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari[86].

L'articolo 14 abroga l'articolo 179, comma 6 del TUIR, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. L'abrogazione consegue alle modifiche apportate all'articolo 166 TUIR - mediante l'articolo 2 del presente schema di decreto legislativo - in tema di imposizione in uscita; l'abrogato comma 6 riguarda l'imposizione in uscita su componenti dell'azienda o del complesso aziendale che abbiano formato oggetto di operazioni straordinarie, ove non confluiti in seguito a tali operazioni in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato.

La RT prodotta esamina congiuntamente sia l'articolo 13 sia l'articolo 14 dello schema in commento evidenziando che gli stessi disciplinano il regime transitorio di applicazione dei nuovi istituti introdotti ed abrogano le disposizioni vigenti non più necessarie.

Pertanto, considerata la natura procedurale e di coordinamento normativo delle disposizioni in esame, non ascrive alle stesse ulteriori effetti rispetto a quelli già valutati negli altri articoli dello schema in commento.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare atteso che valutazioni in merito agli eventuali effetti finanziari associabili alle nuove disposizioni sono state esaminate con riferimento alle singole novelle del presente schema di decreto.

Articolo 15
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 dell'articolo in esame incrementa il fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 53,1 mln di euro per l'anno 2021 e di 26,1 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

---

[86] Di cui al comma 1, lettera c), punto 1) dell'articolo 162-*bis* del TUIR.

Con il comma 2 invece si coprono gli oneri derivanti dal provvedimento in parola; nello specifico quelli derivanti dall'articolo 1 dello schema in esame[87] pari a 17,1 mln di euro per l'anno 2020 ed agli oneri di cui al comma 1 del presente articolo[88] pari a 53,1 mln di euro per l'anno 2021 e a 26,1 mln di euro annui a decorrere dal 2022. A tal fine, si provvede:

- quanto a 17,1 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea dì cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- quanto a 53,1 milioni di euro per l'anno 2021 e di 26,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dal citato articolo 1 del presente schema.

La RT riproduce sostanzialmente la portata normativa del presente articolo.

Al riguardo con riferimento alla riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bi*s della legge 24 dicembre 2012, n. 234, andrebbe confermata la sussistenza delle necessarie disponibilità per l'anno 2020.

In relazione all'utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, poste a copertura dell'incremento del FISPE, si rinvia alle osservazioni formulate in sede di esame del citato articolo 1 in materia di deducibilità degli interessi passivi.

[87] In materia di deducibilità degli interessi passivi.

[88] Che, come visto, dispone l'incremento del FISPE.